IT 2018 n. 16

Relazione speciale

Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto

(presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE)

CURIA RATIONUM
CORTE DEI CONTI EUROPEA

ÉQUIPE DI AUDIT

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II, specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell'inclusione, presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Henri Grethen, Membro della Corte, coadiuvato da Marc Hostert, capo di Gabinetto; il nucleo principale dell'équipe di audit era composto da Emmanuel Rauch, primo manager; Naiara Zabala Eguiraun, Nicholas Edwards e Ekaterina Vaahtera, auditor.

Da sinistra a destra: Nicholas Edwards, Marc Hostert, Ekaterina Vaahtera, Henri Grethen, Emmanuel Rauch.

INDICE

	Paragrafo
Abbreviazioni e glossario	
Sintesi	I - IX
Introduzione	1 - 12
Il riesame ex post della legislazione costituisce una parte essenziale del ciclo legislativo	1
Riesami ex post sempre più pertinenti	2 - 4
Riesame ex post della legislazione – una pletora di definizioni	5 - 6
Il programma REFIT	7 - 8
Classifiche internazionali e precedente valutazione della Corte	9 - 12
Estensione e obiettivi dell'audit	13 - 21
Osservazioni	22 - 81
Le clausole di riesame e le clausole di monitoraggio sono ampiamente utilizzate, ma mancano orientamenti comuni	22 - 40
Mancano orientamenti interistituzionali sulla redazione delle clausole di monitoraggio e delle clausole di riesame	24 - 28
Le clausole di riesame sono ampiamente utilizzate, ma mancano spesso di chiarezza	29 - 34
Le clausole sul monitoraggio sono state utilizzate in due terzi dei casi	35 - 40
L'esecuzione e il controllo di qualità dei riesami ex post non sono uniformi	41 - 62
Il quadro per il riesame ex post è migliorato ma resta incompleto	42 - 45
La Commissione ha raramente spiegato ai co-legislatori le ragioni dei ritardi con cui sono stati eseguiti i riesami ex post	46 - 48
Il trattamento della metodologia non è omogeneo	49 - 50
Sono state riconosciute le limitazioni relative ai dati e adottate azioni correttive, ma non sono ancora visibili risultati	51 - 56

Le valutazioni retrospettive e i controlli dell'adeguatezza sono soggetti a un sistematico controllo della qualità, ma altri riesami ex post non lo sono 57 - 59

Il crescente impatto del Comitato per il controllo normativo sul controllo della qualità 60 - 62

I riesami ex post sono generalmente disponibili al pubblico; gli effetti sono chiari ma non sempre utilizzati nelle valutazioni di impatto ex ante 63 - 74

Nel complesso, i riesami ex post sono disponibili al pubblico e gli effetti sono chiari, ma occorre rafforzare il monitoraggio del follow up 64 - 68

Il Parlamento europeo ed il Consiglio raramente rispondono direttamente alla Commissione in merito ai riesami ex post preparati da quest'ultima 69 - 70

La maggior parte delle nuove iniziative rispetta il principio "in primo luogo la valutazione" 71 - 74

Il programma REFIT non è chiaro 75 - 81

Conclusioni e raccomandazioni 82 - 96

Allegato I – Elenco dei riesami ex post inclusi nel campione

Allegato II – Elenco degli atti normativi inclusi nel campione (luglio 2014 - fine 2016)

Risposte del Parlamento europeo, del Consiglio nonché, congiunte, della Commissione e del Comitato per il controllo normativo

ABBREVIAZIONI E GLOSSARIO

Clausola di monitoraggio: clausola in un atto normativo dell'UE che attribuisce alla Commissione e/o agli Stati membri il compito di monitorare l'attuazione e/o l'applicazione di tutto o parte dell'atto in questione. (*Fonte*: Corte dei conti europea)

Clausola di riesame: clausola in un atto legislativo dell'UE che attribuisce alla Commissione e/o agli Stati membri il compito di eseguire una qualche forma di riesame ex post di tutto o parte dell'atto in questione. (*Fonte*: Corte dei conti europea)

Comitato per il controllo normativo: organismo indipendente della Commissione che offre consulenze al collegio. Svolge una funzione centrale di controllo e supporto della qualità per le valutazioni di impatto della Commissione e le sue attività di valutazione. Esamina e formula pareri e raccomdandazioni su tutti i progetti di valutazioni di impatto della Commissione e sui principali controlli e valutazioni dell'adeguatezza ("*check-up"*) della normativa esistente. (*Fonte*: sito Internet Europa)

Controllo dell'adeguatezza: valutazione completa di un settore di intervento che solitamente analizza in che modo diversi atti legislativi correlati hanno contribuito (o no) al raggiungimento degli obiettivi delle politiche. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

Gruppo direttivo interservizi (ISG): gruppo di cui fanno parte rappresentanti di diverse direzioni generali operanti nello stesso settore o in un settore attinente all'oggetto della valutazione, oltre ad un rappresentante del dipartimento "Valutazione" della direzione generale che esegue la valutazione. Dovrebbe essere coinvolto in tutti gli aspetti fondamentali della valutazione, soprattutto a partire dalla definizione della tabella di marcia, passando per la redazione del documento di lavoro dei servizi e l'avvio della consultazione interservizi. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

Legiferare meglio: definire politiche e atti normativi migliori, in modo da conseguirne gli obiettivi al minimo costo. Legiferare meglio non significa regolamentare o deregolamentare. È un modo di lavorare che mira a garantire che le decisioni politiche siano preparate in modo aperto, trasparente, sulla scorta delle migliori prove disponibili e sulla base di un ampio coinvolgimento delle parti interessate. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

PLC: Programma di lavoro della Commissione.

Principio "in primo luogo la valutazione": principio (non vincolante) in base al quale il processo decisionale si basa sui risultati delle valutazioni retrospettive forniti a tempo debito; in pratica significa che le valutazioni di impatto svolte prima delle proposte di normativa devono trarre insegnamenti dalle valutazioni retrospettive, alle quali spetta individuare problemi, carenze, sfide e successi. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

REFIT: programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, adottato nel 2012 dalla Commissione per accertare che la legislazione UE sia "idonea allo scopo". Si tratta di un processo nell'ambito del quale la legislazione vigente e le misure sono

analizzate per accertare che i benefici perseguiti dalla normativa UE siano raggiunti al minor costo possibile per le parti interessate, i cittadini e le pubbliche amministrazioni e che i costi di regolamentazione siano ridotti, ove possibile, senza inficiare gli obiettivi strategici perseguiti dall'iniziativa in questione. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

Relazione sull'applicazione: una relazione che analizza l'applicazione di un atto normativo. La relazione include informazioni sulle misure attuative adottate negli Stati membri. Sono disponibili alcuni dati sul monitoraggio. (*Fonte:* Corte dei conti europea)

Relazione sull'attuazione: una relazione focalizzata sul recepimento di una direttiva e sulla conformità delle disposizioni nazionali rispetto a quest'ultima. Questa relazione è talvolta denominata "relazione sul recepimento". (*Fonte:* Corte dei conti europea)

Riesame ex post della legislazione: uno strumento programmatico che porta alla redazione di un documento, o di un insieme di documenti, che presenta un bilancio retrospettivo di uno o tutti gli aspetti di un intervento normativo UE (può trattarsi di uno o più atti legislativi), con o senza elementi valutativi. All'interno della Commissione, questi documenti possono assumere la forma di una relazione o di un documento di lavoro dei servizi della Commissione, eventualmente corroborati da studi esterni. (*Fonte:* Corte dei conti europea)

SWD: documento di lavoro dei servizi della Commissione europea.

Valutazione (retrospettiva): un giudizio, basato su elementi di fatto, riguardo all'efficacia e all'efficienza di un intervento, alla pertinenza rispetto a bisogni e obiettivi, alla coerenza sia interna che con interventi nell'ambito di altre politiche dell'UE, nonché al valore aggiunto dell'UE conseguito. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

Valutazione d'impatto ex ante: strumento di intervento che mira a raccogliere prove (compresi i risultati di valutazioni retrospettive) per valutare se un'azione legislativa o non legislativa futura dell'Unione sia giustificata e in che modo questa possa essere concepita al meglio per conseguire gli obiettivi strategici auspicati. Una valutazione d'impatto deve individuare e descrivere il problema da affrontare, definire gli obiettivi e le principali opzioni d'intervento disponibili per conseguirli e valutare l'impatto di tali opzioni. Il sistema delle valutazioni d'impatto della Commissione adotta un approccio integrato che valuta l'impatto ambientale, sociale ed economico di una serie di alternative di intervento, in modo da integrare la sostenibilità nell'elaborazione delle politiche dell'UE. (*Fonte:* Strumenti per legiferare meglio)

SINTESI

Riesame ex post della legislazione e "legiferare meglio"

I. Il riesame ex post della legislazione costituisce una parte fondamentale della politica della Commissione finalizzata a "Legiferare meglio". Il suo obiettivo è facilitare il conseguimento di obiettivi di interesse generale al minor costo possibile e accrescere il valore aggiunto degli interventi dell'Unione europea. Nel 2015, la Commissione ha rafforzato questa sua politica, lanciando l'agenda "Legiferare meglio".

Come si è svolto l'audit della Corte

II. L'audit della Corte ha esaminato se il sistema dell'UE per il riesame ex post della legislazione sia stato adeguatamente pianificato, attuato, gestito e sottoposto a opportuni controlli di qualità e abbia contribuito efficacemente al ciclo "Legiferare meglio".

III. L'audit ha riguardato i riesami ex post della legislazione svolti tra il 2013 e il 2016 da quattro direzioni generali della Commissione, nonché tutti gli atti normativi e tutte le valutazioni di impatto ex ante di competenza di queste quattro direzioni generali adottate tra il 2014 e il 2016.

Cosa è stato riscontrato

IV. La Corte ha concluso che, in genere, il sistema di riesame ex post vigente presso la Commissione regge bene il confronto con quelli della maggior parte degli Stati membri. Per quanto riguarda più specificamente le valutazioni retrospettive, la Commissione ha elaborato un sistema che, nel suo complesso, è ben gestito e controllato dal punto di vista della qualità, contribuendo così efficacemente al ciclo "Legiferare meglio". Tuttavia, per quanto riguarda i riesami diversi da tali valutazioni, sono state individuate debolezze.

V. La Corte ha rilevato che le clausole di riesame e, in misura minore, le clausole di monitoraggio sono ampiamente utilizzate nella normativa UE. Tuttavia, in assenza di definizioni comuni a livello interistituzionale e di orientamenti redazionali, il loro contenuto e, quindi, le realizzazioni attese non sono sempre chiari.

VI. Mentre le valutazioni retrospettive sono generalmente in linea con i requisiti stabiliti dalla normativa e con le buone pratiche, non si può dire altrettanto per le altre forme di riesame, a cui fino al 2017 non si applicavano gli Orientamenti per legiferare meglio. La Corte ha individuato anche carenze nella presentazione della metodologia utilizzata e nel riconoscimento delle limitazioni relative ai dati, ove applicabili.

VII. La Corte ha riscontrato inoltre che i riesami ex post sono disponibili e accessibili al pubblico e che gran parte di essi fornisce una conclusione chiara e indica i successivi interventi da attuare. La Commissione ha sistematicamente trasmesso le proprie relazioni sui riesami ex post ai co-legislatori (Parlamento europeo e Consiglio); quest'ultimo, tuttavia, raramente reagisce rispondendo direttamente alla Commissione. Inoltre, i riesami ex post non sono sempre usati dalla Commissione al momento di preparare le valutazioni di impatto ex ante. L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione "Legiferare meglio", che contiene disposizioni relative all'esame della normativa vigente, non è vincolante.

VIII. Infine, la Corte ha rilevato che la logica su cui si fonda il programma REFIT non è chiara, come non lo sono i criteri in base ai quali le singole iniziative sono state etichettate come REFIT. Al tempo stesso, gli orientamenti presentano REFIT come un programma specifico, il che solleva interrogativi riguardo alla sua natura attuale e al valore aggiunto fornito.

Raccomandazioni della Corte

IX. Sulla base delle osservazioni che precedono, la Corte formula una serie di raccomandazioni dirette alla Commissione e una diretta al Comitato per il controllo normativo.

INTRODUZIONE

Il riesame ex post della legislazione costituisce una parte essenziale del ciclo legislativo

1. Il riesame ex post della legislazione costituisce una parte essenziale della politica della Commissione "Legiferare meglio", che mira ad agevolare il conseguimento di obiettivi di interesse generale e ad accrescere il valore aggiunto degli interventi dell'UE. Il riesame ex post può essere visto come la fase finale del ciclo legislativo, mirante a trarre un bilancio retrospettivo su uno o tutti gli aspetti di un intervento normativo UE, che può includere uno o più atti legislativi. Può essere considerato anche il punto di partenza per capire gli impatti, le carenze e i vantaggi di una politica o di una normativa vigente, in quanto fornisce feedback per l'elaborazione di nuovi atti normativi o per la modifica di atti normativi esistenti. I riesami ex post dovrebbero essere inquadrati nel contesto di un circolo virtuoso di miglioramento dei processi e degli effetti raggiunti in ogni fase del processo legislativo, in cui ciascuno accresce la qualità dell'altro (cfr. ***figura 1***).

Figura 1 - Riesame ex post: una fase fondamentale del ciclo legislativo dell'UE

Fonte: Corte dei conti europea.

Riesami ex post sempre più pertinenti

2. A livello delle istituzioni dell'UE, il concetto di "Legiferare meglio" (noto anche come "miglioramento della regolamentazione" o "regolamentazione intelligente") può esser fatto risalire al Consiglio europeo di Gothenburg e a quello di Laeken del 2001. L'attuale agenda dell'UE "Legiferare meglio"[1], un'iniziativa della Commissione Juncker, è stata pubblicata nel 2015 insieme a diverse altre iniziative. È corredata da orientamenti e strumenti che sono stati rivisti a metà del 2017[2].

3. La Commissione europea ha riconosciuto l'importanza di condurre adeguate valutazioni retrospettive sulla qualità della legislazione in diverse occasioni negli ultimi venti anni[3]. Lavorando su come "Legiferare meglio", la Commissione ha inteso migliorare il valore aggiunto degli interventi dell'UE in base ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità. La ***figura 2*** presenta la cronologia delle principali iniziative a tale riguardo[4].

---

[1] COM(2015) 215 *final* "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE".

[2] SWD (2017) 350 *final* "*Better Regulation Guidelines*" (Orientamenti per legiferare meglio). Gli Strumenti per legiferare meglio corredano e integrano gli Orientamenti, fornendo informazioni più dettagliate sulla loro attuazione.

[3] Sin dal 1996, la Commissione richiede che i propri servizi svolgano valutazioni ex post su tutti i programmi di spesa.

[4] SEC(2000) 1051 "*Focus on Results: Strengthening Evaluation of Commission Activities*"; C(2002) 5267/1 "*Evaluation standards and good practices*"; Guida della Commissione: "*Evaluating EU activities. A practical guide for Commission services*" (DG Bilancio, 2004); SEC(2007) 1341 "*Revision of the Internal Control Standards and Underlying Framework*"; SEC(2007) 213 *final* "*Responding to strategic needs: reinforcing the use of evaluation*"; Guida della Commissione: "*EVALSED (evaluation of socio-economic development) Sourcebook: Method and Techniques*" (DG Politica regionale e urbana, 2009); COM(2012) 746 *final* "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea"; COM(2013) 686 *final* "*Strengthening the foundations of smart regulation – improving evaluation*"; COM(2015) 215 *final*; COM(2017) 651 *final* "Completare il programma "Legiferare meglio": soluzioni migliori per conseguire risultati migliori".

<u>Figura 2</u> - Principali iniziative della Commissione europea riguardanti la valutazione dal 2000

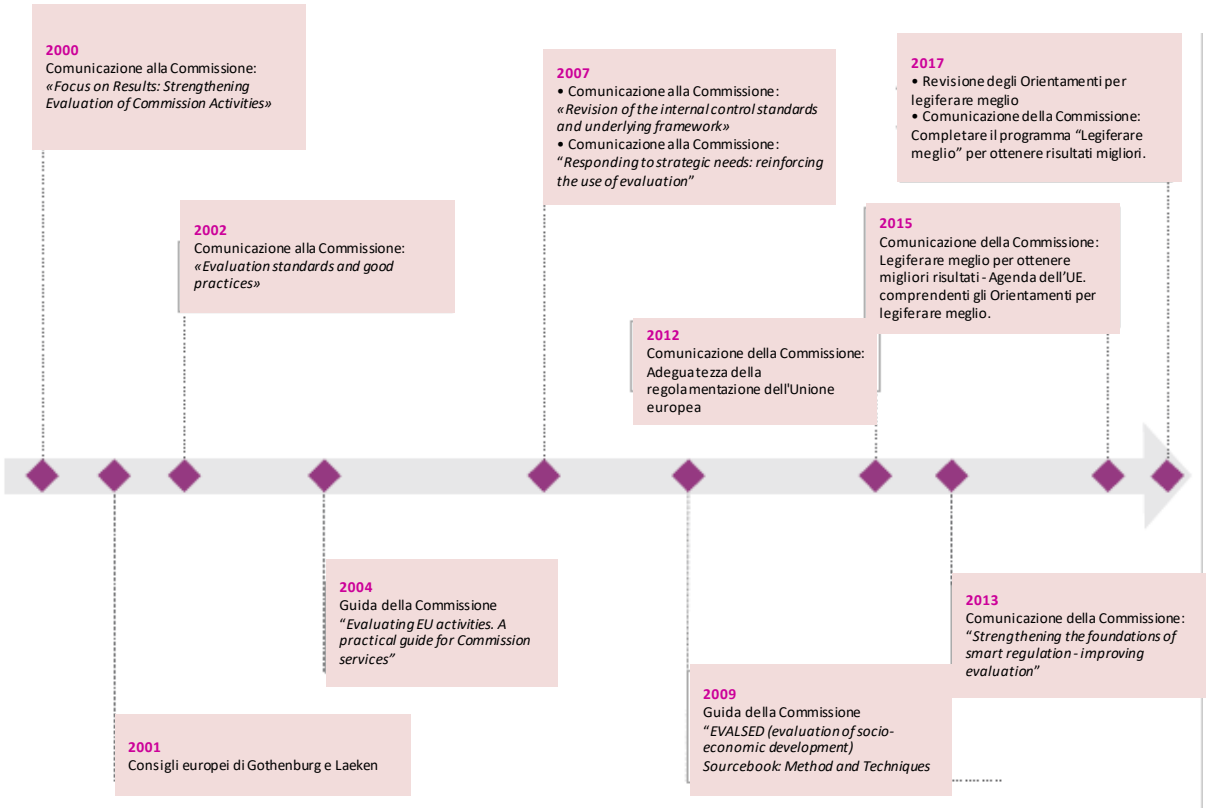

Fonte: Corte dei conti europea.

4. Nei recenti anni vi sono stati importanti sviluppi. Dal 2013, la Commissione si è impegnata ad applicare il principio "in primo luogo la valutazione", ossia a svolgere una valutazione retrospettiva della legislazione vigente prima di procedere alle valutazioni d'impatto delle nuove proposte normative. Nello stesso anno, la Commissione ha riconosciuto la necessità di impegnarsi fattivamente affinché le attività di riesame ex post della Commissione potessero fornire contributi pertinenti e tempestivi al processo decisionale[5]. L'accordo interistituzionale del 2016[6] ha sottolineato l'importanza della valutazione retrospettiva, impegnando le parti a definire nella normativa gli obblighi in

---

[5] COM(2013) 686 *final*.

[6] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

materia di monitoraggio, comunicazione e valutazione, ove opportuno, nonché a prendere sistematicamente in considerazione l'introduzione delle clausole di riesame nella normativa.

Riesame ex post della legislazione – una pletora di definizioni

5. La Commissione utilizza molti termini diversi per indicare un riesame ex post della legislazione. Nel quadro del presente audit, per riesame ex post della legislazione (qui di seguito riportato come "riesame ex post") si intende uno strumento programmatico che porta alla redazione di un documento o di un insieme di documenti che presentano un bilancio retrospettivo di uno o tutti gli aspetti di un intervento normativo UE (può trattarsi di uno o più atti legislativi), con o senza elementi valutativi. Il termine "riesame ex post" è utilizzato per definire quei documenti prodotti ex post dalla Commissione sotto la denominazione di valutazione (retrospettiva), riesame, controllo dell'adeguatezza e relazioni di ogni tipo (relazione sul recepimento, relazione sull'attuazione, relazione sull'applicazione ecc.)[7].

6. Dei termini sopra riportati, la Commissione ha definito cosa sia una valutazione: "giudizio, basato su elementi di fatto, riguardo all'efficacia e all'efficienza di un intervento, alla pertinenza rispetto a bisogni e obiettivi, alla coerenza sia interna che con interventi nell'ambito di altre politiche dell'UE nonché al valore aggiunto dell'UE[8]" e cosa sia un controllo dell'adeguatezza: "valutazione completa di un settore di intervento che

---

[7] Nel considerare i diversi tipi di riesame, la Corte ha anche analizzato gli studi commissionati all'esterno dalla Commissione a sostegno di alcuni suoi riesami (noti come "studi a supporto"). In alcuni casi in cui la relazione della Commissione non era disponibile, lo studio esterno è stato considerato come documento di riesame.

[8] La Commissione ha definito il valore aggiunto UE come il valore, risultante da un intervento dell'UE, aggiuntivo rispetto al valore che sarebbe stato altrimenti creato dalla sola azione dello Stato membro (cfr. SEC(2011) 867 *final* "*The added value of the EU budget*"). In base allo Strumento per legiferare meglio, a partire dal 2017 il valore aggiunto europeo identifica i cambiamenti che potrebbero ragionevolmente essere attribuiti all'intervento dell'UE, aggiuntivi rispetto a quelli che ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere dagli interventi nazionali realizzati dagli Stati membri.

solitamente analizza in che modo diversi atti legislativi correlati hanno contribuito (o no) al raggiungimento degli obiettivi delle politiche[9].

Il programma REFIT

7. La portata degli intenti e dell'operato della Commissione in materia di riesame ex post negli ultimi anni va anche inquadrata nel contesto più ampio degli sforzi profusi per migliorare la gestione della legislazione UE vigente. Questa focalizzazione ha sottolineato l'importanza di garantire una qualità costantemente elevata delle realizzazioni per tutte le forme di attività di riesame ex post.

8. In tale contesto, la Commissione ha avviato nel 2012 il programma REFIT (Controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione), allo scopo di garantire che la normativa UE sia "idonea allo scopo". Secondo la comunicazione della Commissione che istituisce il programma[10], l'obiettivo è accertare che i benefici perseguiti dalla normativa UE siano raggiunti al minor costo possibile per le parti interessate, i cittadini e le pubbliche amministrazioni e che i costi di regolamentazione siano ridotti, ove possibile, senza inficiare gli obiettivi strategici perseguiti dall'iniziativa in questione.

Classifiche internazionali e precedente valutazione della Corte

9. L'UE dispone di un sistema per il riesame ex post della legislazione. È quindi più avanzata in questo campo rispetto alla maggior parte degli Stati membri.

---

[9] SWD(2015) 111 *final* (traduzione a cura della Corte).

[10] "Strumenti per legiferare meglio" che accompagnano gli "Orientamenti per legiferare meglio".

10. Nel 2015, l'OCSE ha collocato il sistema di riesame ex post dell'UE al quinto posto[11] tra i membri dell'OCSE sulla base di un indice composito che teneva conto di metodologia, trasparenza, controllo di qualità e uso sistematico dei riesami ex post[12].

11. Inoltre, la qualità del sistema valutata in un contesto internazionale è stata anche confermata da una ricerca commissionata dalla Corte sui sistemi di riesame ex post di 32 paesi (28 Stati membri e i quattro altri paesi considerati "i migliori della classe" nella classifica dell'OCSE). I risultati hanno concluso che, di questi 32 paesi, solo 14 disponevano di un sistema di riesame ex post della legislazione che definisse chiaramente le responsabilità istituzionali e fosse provvisto di orientamenti. Di questi 14 paesi, 11 sono Stati membri dell'UE.

12. In una relazione speciale sulla valutazione d'impatto nelle istituzioni dell'UE pubblicata nel 2010[13], la Corte concludeva che l'uso delle valutazioni ex post restava carente in quanto "le valutazioni non sono effettuate sistematicamente in tutti i settori legislativi". Il presente audit mira a fornire informazioni pertinenti ed imparziali sull'attuale sistema UE di riesame ex post della legislazione.

ESTENSIONE E OBIETTIVI DELL'AUDIT

13. Attraverso il presente audit, la Corte ha esaminato **se il sistema per il riesame ex post della legislazione UE sia stato adeguatamente pianificato, attuato e sottoposto a controlli di qualità e abbia contribuito efficacemente al ciclo "Legiferare meglio".** In particolare si è verificato:

---

[11] I primi quattro paesi sono Australia, Regno Unito, Messico e Germania.

[12] *OECD Regulatory Policy Outlook 2015*, OECD Publishing, Parigi, 2015 (http://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm).

[13] Relazione speciale n. 3/2010 "Le valutazioni d'impatto nelle istituzioni dell'Unione europea: costituiscono un supporto al processo decisionale?".

a) in che misura la Commissione ed i co-legislatori (Parlamento europeo e Consiglio) abbiano adeguatamente preso in considerazione le clausole di riesame e di monitoraggio al momento di elaborare nuovi atti normativi o modifiche ad atti esistenti;

b) se la Commissione adempia tempestivamente a tutti gli obblighi che ad essa incombono in materia di riesame ex post, nel quadro di un insieme coerente e completo di orientamenti e norme, che includa i meccanismi di controllo della qualità;

c) se la Commissione ed i co-legislatori facciano sì che i riesami ex post della normativa siano disponibili al pubblico, producano un chiaro effetto, ricevano un adeguato seguito e siano integrati nel ciclo legislativo;

d) se la logica su cui si fonda il programma REFIT sia chiara.

14. L'estensione dell'audit ha incluso tutti i riesami ex post, richiesti o meno dalla normativa[14], eseguiti tra il 2013 e il 2016[15]. Dato il gran numero di riesami ex post eseguiti, gli auditor della Corte hanno campionato quattro direzioni generali operanti in diversi settori di intervento e con diversi livelli di esperienza nello svolgimento di tali riesami ex post. Sono stati selezionati 133 riesami ex post eseguiti da quattro direzioni generali: DG ENV, DG GROW, DG HOME e DG SANTE (cfr. ***allegato I***)[16]. Di questi, 49 erano valutazioni retrospettive (40) e controlli dell'adeguatezza (9), mentre i restanti 84 erano riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive o dai controlli dell'adeguatezza. Queste direzioni

---

[14] L'audit riguarda tutto il diritto derivato (direttive e regolamenti) rientranti nei settori di competenza delle quattro direzioni generali, che è stato adottato o esaminato da entrambi i co-legislatori. Sono esclusi le misure attuative ed altri atti di diritto derivato, nonché i riesami di programmi di spesa, piani d'azione, comunicazioni, analisi da parte di agenzie, raccomandazioni e decisioni del Consiglio. Sono anche esclusi gli esami riguardanti le agenzie nel loro complesso, ad eccezione delle attività specifiche affidate ad una agenzia da una direttiva o un regolamento (ad esempio, collegate alla performance di un settore di intervento invece che al funzionamento dell'agenzia).

[15] Sono inclusi i riesami completati o ancora in corso al 31.12.2016.

[16] Poiché la DG GROW è stata istituita nel 2015 a seguito della fusione di parti della DG ENTR e della DG MARKT, sono stati inclusi nel campione i riesami e le valutazioni svolte da queste due precedenti direzioni generali.

generali sono state scelte in considerazione del volume di riesami ex post di cui sono responsabili e perché costituiscono uno spaccato di esperienze nell'applicazione pratica dei metodi di riesame della Commissione. Gli auditor hanno anche esaminato 105 atti normativi oggetto dei sopra citati 133 riesami ex post.

15. Per valutare la presenza ed il contenuto delle clausole di monitoraggio e di riesame nella legislazione recente, gli auditor hanno anche esaminato tutti i 34 atti normativi adottati tra luglio 2014 e la fine del 2016 avviati dalle direzioni generali selezionate (cfr. ***allegato II***).

16. Gli auditor hanno anche verificato il rispetto del principio "in primo luogo la valutazione" per le 29 valutazioni di impatto[17] prodotte dalle quattro DG tra il 2014 e il 2016, nonché per le proposte legislative indicate nel programma di lavoro della Commissione per il 2017[18].

17. Inoltre, l'audit ha preso in esame il quadro di riferimento esistente in ciascuna delle quattro DG nonché le procedure definite dal segretariato generale (SG) applicabili all'intera Commissione. L'audit ha riguardato anche le procedure di controllo di qualità in generale, ed il lavoro del Comitato per il controllo normativo della Commissione in particolare.

18. Infine, è stato esaminato il lavoro ex post dei co-legislatori riguardante: a) le modifiche apportate alla clausole di monitoraggio e di riesame dalle proposte legislative della Commissione; b) la reazione dei co-legislatori ai riesami ex post della Commissione; c) i riesami ex post eseguiti dai co-legislatori stessi.

19. I criteri di audit adottati dalla Corte si basano sugli orientamenti della Commissione, in particolare gli "Orientamenti per legiferare meglio" del 2015[19], applicabili ai riesami ex post

---

[17] Nella presente relazione, ove non diversamente specificato, "valutazione d'impatto" significa "valutazione d'impatto ex ante".

[18] Allegato I del programma di lavoro della Commissione.

[19] COM(2015) 215 *final*.

recenti, e sui precedenti orientamenti e norme sulla valutazione della Commissione[20], per i riesami ex post anteriori al 2015. Gli auditor si sono anche recati all'OCSE per ottenere informazioni sulla misurazione della qualità dei riesami ex post.

20. L'audit si è anche basato su un lavoro di ricerca (commissionato dalla Corte) sui sistemi di riesame ex post della normativa in ciascuno Stato membro dell'UE e in quattro paesi non UE considerati tra i "migliori della classe". L'obiettivo di tale lavoro era di valutare meglio lo stato di avanzamento del sistema applicato dalla Commissione rispetto al contesto internazionale.

21. Durante l'audit, gli auditor della Corte sono stati assistiti da cinque esperti esterni in valutazione di interventi normativi, provenienti principalmente dal mondo accademico e da gruppi di riflessione, che hanno contribuito a definire l'approccio di audit della Corte e hanno fatto sì che venissero considerati gli aspetti più pertinenti dei riesami ex post.

OSSERVAZIONI

Le clausole di riesame e le clausole di monitoraggio sono ampiamente utilizzate, ma mancano orientamenti comuni

22. Le clausole di riesame contribuiscono a far sì che la normativa in cui sono incluse sia oggetto di un riesame ex post. La loro presenza è importante, ma non sufficiente. La loro formulazione e la terminologia utilizzata dovrebbero essere chiare e la tempistica stabilita dovrebbe corrispondere al tipo di riesame ex post richiesto. Se il co-legislatore modifica la proposta della Commissione, ciò non dovrebbe andare ad intaccare la chiarezza della clausola. Andrebbero sempre indicate una interpretazione comune della diversa terminologia e le relative implicazioni sulla tempistica dei diversi tipi di riesame. Inoltre, la normativa dovrebbe in genere comprendere clausole di monitoraggio rivolte agli Stati

---

[20] Comunicazione di Dalia Grybauskaite alla Commissione, in accordo con il Parlamento: "*Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of evaluation"*, SEC(2007) 213; e Comunicazione alla Commissione "*Evaluation Standards and Good Practices*", C(2002) 5267 del 23.12.2002.

membri ogniqualvolta è presente una clausola di riesame, per consentire la raccolta di dati a livello di Stato membro per il successivo riesame ex post.

23. A tal fine, l'audit ha esaminato:

a) se vi fossero orientamenti sulla redazione delle clausole di monitoraggio e delle clausole di riesame;

b) la presenza delle clausole di riesame negli atti normativi, e quale formulazione e tempistica fossero utilizzati in tali clausole, anche quando le clausole di riesame proposte erano state modificate a seguito degli emendamenti introdotti dai co-legislatori;

c) la presenza di clausole di monitoraggio e il possibile collegamento tra l'assenza di tali clausole nella normativa e le osservazioni presentate nei riesami ex post riguardo alla disponibilità o alla qualità dei dati di monitoraggio.

Mancano orientamenti interistituzionali sulla redazione delle clausole di monitoraggio e delle clausole di riesame

24. Fino al 2017, non esistevano orientamenti della Commissione sulla redazione delle clausole di monitoraggio e di riesame. È stato nel contesto della revisione degli "Orientamenti per legiferare meglio" e degli "Strumenti per legiferare meglio" che la Commissione ha introdotto uno strumento riguardante le "Disposizioni di legge in materia di monitoraggio e valutazione"[21]. Questo strumento fornisce orientamenti pratici su come includere nei progetti di atti normativi, sia nelle clausole di monitoraggio che in quelle di riesame, in particolare la tempistica, le responsabilità e le metodologie per la raccolta dei dati. Specifica che una valutazione retrospettiva dovrebbe generalmente essere condotta solo quando siano disponibili dati sull'intervento UE relativi ad almeno tre anni interi. I riesami ex post intermedi o di altro tipo indicati in questo strumento sono le relazioni sul

[21] Commissione europea, "Strumenti per legiferare meglio", strumento #42.

recepimento, le relazioni sull'attuazione e le relazioni di monitoraggio. Lo strumento fornisce anche esempi di clausole da inserire nella normativa per ciascuno di questi tipi di riesame.

25. Né il Parlamento europeo, né il Consiglio dispongono di orientamenti sulla redazione della clausole di monitoraggio e di riesame. Gli orientamenti della Commissione non riguardano i co-legislatori e la "Guida pratica comune"[22] per la redazione dei testi legislativi dell'UE non fa alcun riferimento specifico alla redazione delle clausole di monitoraggio o di riesame. Nell'aprile 2016, le tre istituzioni hanno adottato l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che sottolinea l'importanza di prendere sistematicamente in considerazione l'inclusione di clausole di riesame nella normativa[23]. Tale accordo, tuttavia, non è giuridicamente vincolante[24]. Non sono stati diffusi ulteriori orientamenti dettagliati su questo tema da parte delle istituzioni.

26. Nello studio "*Rolling Checklist on Review Clauses*" compilato dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) nel 2017, le clausole di riesame vengono classificate in due categorie: quelle che introducono obblighi "gravosi" in materia di riesame e quelle che introducono obblighi "leggeri". Gli obblighi "gravosi" prevedono la valutazione completa della normativa, mentre quelli "leggeri" si riferiscono per lo più alle relazioni sull'attuazione. Tale distinzione non riflette necessariamente l'interpretazione comunemente data a livello interistituzionale alle modalità di riesame previste nelle clausole di riesame, in quanto, come constatato nello studio citato, non esiste alcuna definizione concordata di clausola di riesame tra le tre istituzioni.

---

[22] *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*, Unione europea, 2015.

[23] L'articolo 23 dispone che "Le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione e di tener conto dei tempi necessari per l'attuazione e la raccolta di elementi di prova sui risultati e gli impatti", (Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, 13 aprile 2016).

[24] Causa C-343/09, *Afton Chemical*, 8 luglio 2010, paragrafi 30-40; Causa C-477/14, *Pillbox 38 (UK) Ltd*, 4 maggio 2016, paragrafi 64-66.

27. Per quanto riguarda la tempistica, il Parlamento europeo adotta un approccio simile a quello della Commissione, affermando che esiste un ampio consenso sul fatto che le valutazioni dell'attuazione[25] non debbano essere eseguite troppo presto e raccomandando che siano compiute almeno tre anni dopo l'intervento[26].

28. Il Consiglio non ha assunto alcuna posizione in merito alla presenza o al contenuto delle clausole di riesame nella normativa UE. Non vi sono elementi che indichino che la questione sia stata oggetto di analisi intersettoriale all'interno dell'istituzione.

Le clausole di riesame sono ampiamente utilizzate, ma mancano spesso di chiarezza

29. Dei 34 atti normativi rientranti negli ambiti di competenza delle direzioni generali campionate, adottati tra il 2014 e il 2016, quasi tutti (32) contengono una clausola di riesame. Questa osservazione è corroborata dalla Rolling Check-list del Parlamento europeo del 2017 sulle clausole di riesame che indicavano che l'80 % di tutte le direttive e il 58 % di tutti i regolamenti esaminati conteneva una clausola di riesame.

30. Tuttavia, solo due terzi delle proposte di normativa del campione selezionato dalla Corte[27] contenevano già una clausola di riesame. La Commissione potrebbe non aver proposto clausole di riesame quando stava semplicemente modificando un atto normativo esistente perché questo conteneva già una clausola di riesame. Ciononostante, in alcuni di questi casi, i co-legislatori hanno rilevato la necessità di sostituire o modificare le clausole di riesame esistenti.

31. La maggior parte dei riesami ex post previsti dai 34 atti normativi possono essere sommariamente descritti come valutazioni retrospettive o come relazioni specifiche sull'attuazione, sull'applicazione o su specifici argomenti. Tuttavia, tali denominazioni non

---

[25] "Valutazione dell'attuazione" è il termine usato dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo per fare riferimento ai propri documenti di riferimento sulla valutazione ex post per le relazioni sull'attuazione preparate dalle commissioni parlamentari.

[26] Parlamento europeo, Unità di valutazione ex post (EVAL), documento di lavoro "*Method and Process*".

[27] Campione della normativa recentemente adottata (2014-2016).

esprimono la differenza di sfumature tra i diversi tipi di relazioni possibili, il che rende difficile capire cosa la Commissione sia tenuta ad esaminare e quale tipo di prodotto verrà realizzato (cfr. ***riquadro 1***).

Riquadro 1 - L'incertezza dovuta alla mancanza di definizioni comuni

La mancanza di definizioni comuni sui diversi tipi di riesame possibile comporta una miriade di termini o di loro combinazioni, segnatamente per quanto riguarda il riesame ex post indicato come "riesame" (ad esempio, "riesame", "riesame del funzionamento e dell'efficacia" o "riesame di tutti gli elementi"). Altri termini utilizzati sono "relazione sui risultati dell'applicazione", "valutazione dell'attuazione" e " relazione sull'attuazione e sull'impatto".

Questa mancanza di definizioni comuni per i diversi tipi di riesame ex post crea incertezza riguardo agli aspetti che la Commissione dovrebbe analizzare e al tipo di prodotto che realizzerà.

32. Non è possibile stabilire un nesso causale chiaro e coerente tra il tipo di riesame ex-post previsto e la relativa tempistica. Ad esempio, in una caso una valutazione è richiesta dopo tre anni di applicazione, mentre in un altro è richiesta una relazione sull'attuazione solo dieci anni dopo l'applicazione. Nel campione esiste anche un numero alquanto consistente di relazioni sull'applicazione, relazioni sull'attuazione e valutazioni retrospettive, che sono state commissionate tutte quattro-cinque anni dopo l'applicazione, anche se questi tre tipi di relazioni coprono periodi diversi del ciclo legislativo.

33. Pur riconoscendo il vantaggio di consentire alla Commissione ed ai co-legislatori di adattare le clausole di riesame alle esigenze specifiche di ciascun atto normativo, la Corte rileva che non è sempre chiaro che tipo di documento specifico attendersi dalle clausole di riesame. Vi è inoltre il rischio che la tempistica del riesame ex post non sia commisurata ai documenti attesi.

34. Questa mancanza di uniformità nella formulazione e nella tempistica è stata anche rilevata nell'altro campione principale usato per il presente audit, composto da 133 riesami ex post da fornire tra il 2013 e il 2016, e pertanto collegati a atti normativi più vecchi. Ciò indica che la redazione delle clausole di riesame nella normativa UE è un problema che esiste già da tempo.

Le clausole sul monitoraggio sono state utilizzate in due terzi dei casi

35. È essenziale monitorare l'attuazione e l'applicazione della normativa per poter disporre di dati sufficienti, attendibili e confrontabili per procedere ad un riesame ex post della normativa basato su elementi di fatto. L'inclusione delle clausole di monitoraggio nella normativa, ove pertinente, è pertanto importante per stabilire un quadro che imponga, in particolare agli Stati membri, di mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste.

36. Circa due terzi (73 su 102[28]) degli atti normativi esaminati includevano una clausola di monitoraggio riguardante gli Stati membri. Tale situazione era più comune in alcune DG rispetto ad altre. Mentre la DG ENV (24 su 27) e la DG SANTE (21 su 24) avevano clausole di monitoraggio in quasi tutti gli atti normativi negli ambiti di loro competenza, per la DG GROW (11 e 26) ciò avveniva in meno della metà degli atti normativi inclusi nel campione: in parte ciò si spiega con il carattere meno tecnico della normativa inclusa nel campione.

37. Inoltre, molti dei riesami ex post indicavano la necessità di migliorare la raccolta dei dati introducendo o migliorando le modalità di monitoraggio.

38. I restanti 29 atti normativi non contenevano clausole di monitoraggio riguardanti gli Stati membri. In quattro degli esami ex post svolti su tali atti, la mancanza di una clausola di monitoraggio era menzionata e veniva sottolineata la necessità di prevedere modalità di monitoraggio.

39. La valutazione della normativa adottata nel periodo 2014-2016 mostra una situazione simile: su 34 atti normativi, nove non contengono una clausola di monitoraggio. Non vi è un miglioramento significativo per quanto riguarda l'inclusione sistematica delle clausole di monitoraggio nella normativa.

40. Nel giugno 2016, il segretariato generale della Commissione ha istituito un gruppo di lavoro sul monitoraggio e la quantificazione. I suoi obiettivi principali sono sostenere gli

---

[28] Tre dei 105 atti esaminati sono stati esclusi dal campione in quanto non pertinenti.

sforzi della Commissione volti a migliorare il monitoraggio e la quantificazione degli impatti delle azioni dell'UE, mediante l'accrescimento della conoscenza e la condivisione delle esperienze, onde rispondere alla forte esigenza di fornire consulenza pratica e direttive su come quantificare l'impatto delle azioni dell'UE, in particolare per gli interventi di regolamentazione per i quali l'esperienza è limitata. Il mandato del gruppo di lavoro include l'emanazione di note orientative o sulle migliori pratiche, il che però non è ancora avvenuto.

L'esecuzione e il controllo di qualità dei riesami ex post non sono uniformi

41. La qualità del quadro di riferimento relativo ai riesami ex post (orientamenti, compresi gli strumenti) è fondamentale, come lo è l'effettiva attuazione pratica. Gli auditor della Corte hanno pertanto esaminato:

- il quadro per l'esecuzione dei riesami ex post delle diverse istituzioni;
- le tempestività con cui vengono eseguiti i riesami ex post;
- le metodologie utilizzate e in che misura queste sono spiegate;
- le limitazioni riguardanti i dati e in che misura queste sono riconosciute;
- i meccanismi interni di controllo della qualità;
- il ruolo del Comitato per il controllo normativo.

Il quadro per il riesame ex post è migliorato ma resta incompleto

42. Il segretariato generale della Commissione svolge un ruolo centrale nella creazione, nello sviluppo e nella supervisione degli orientamenti e delle migliori pratiche nel settore degli interventi normativi. Deve redigere orientamenti, garantire una applicazione uniforme da parte delle diverse DG, organizzare diverse reti interservizi per/relative agli esami ex post (ad esempio, il gruppo di lavoro tecnico sul monitoraggio e la valutazione) ed interagire con terze parti attive in questo ambito (Stati membri, mondo accademico, organizzazioni internazionali come l'OCSE, ecc.).

43. In particolare, il segretariato generale ha assunto un ruolo guida nella preparazione degli Orientamenti per legiferare meglio e degli Strumenti per legiferare meglio del 2015,

nonché nella loro revisione del 2017. Questi orientamenti forniscono un quadro di riferimento completo nell'ambito del quale i servizi della Commissione possono svolgere l'attività di valutazione. Gli Strumenti per legiferare meglio contengono un capitolo dedicato alle valutazioni retrospettive e ai controlli dell'adeguatezza[29], anche se ad alcuni aspetti dei riesami ex post può essere applicata anche una serie di altri strumenti.

44. Tuttavia, fino al 2017 i riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive non sono stati trattati negli Orientamenti. Non sono soggetti a norme di controllo di qualità rigorose come quelle richieste per le valutazioni retrospettive e i controlli dell'adeguatezza, nonostante il fatto che il lavoro che richiedono possa avere natura, durata e costi analoghi. Di conseguenza, i riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive possono essere eseguiti in molti modi diversi, comportando potenzialmente livelli di qualità diversi. Nel 2017, i riesami sono stati inclusi in modo limitato.

45. I co-legislatori possono anche eseguire i propri riesami ex post ed emanare propri orientamenti. Mentre il Consiglio non dispone di orientamenti propri e non ha eseguito riesami ex post durante il periodo 2013-2016, il Parlamento ha istituito il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) che, sin dal 2013, dispone anche di una unità di valutazione ex post (EVAL). Questa unità effettua riesami ex post, che chiama "valutazioni dell'attuazione europea", fungenti da documenti di riferimento per le relazioni sull'attuazione preparate dalle commissioni parlamentari[30]. Essa dispone di orientamenti interni su come condurre le valutazioni, basati su quelli della Commissione per quanto riguarda la metodologia.

---

[29] Commissione europea, "Strumenti per legiferare meglio", capitolo 6, pagina 314.

[30] La "valutazione dell'attuazione europea" è un documento di riferimento fondamentale utilizzato dalle commissioni parlamentari nella preparazione di una "relazione sull'attuazione" riguardante il recepimento di una politica o di un atto normativo dell'UE nell'ordinamento nazionale (Parlamento europeo, Unità EVAL, documento di lavoro "Method and Process").

La Commissione ha raramente spiegato ai co-legislatori le ragioni dei ritardi con cui sono stati eseguiti i riesami ex post

46. La tempestività nello svolgimento dei riesami ex post da parte della Commissione è una legittima aspettativa dei co-legislatori e delle parti interessate nonché un obbligo giuridico quando il riesame ex post è richiesto dalla normativa.

47. In generale, i riesami ex post della Commissione non sono eseguiti nei tempi stabiliti (69 su 85) ed i ritardi sono raramente spiegati. Il ritardo medio all'interno del campione è appena superiore ad un anno[31] rispetto all'obbligo giuridico previsto per i riesami ex post, a prescindere dal fatto che tali riesami possono avere un'estensione più ampia e più profonda rispetto a quanto previsto dalla normativa[32]. Questi ritardi riguardano una gamma molto vasta di riesami ex post e, data l'enfasi posta dalla Commissione sulle valutazioni retrospettive, è opportuno rilevare che il ritardo medio per queste ultime ed i controlli dell'adeguatezza è appena superiore ai 16 mesi. Ciò può derivare da ritardi nel recepimento da parte degli Stati membri (che, ad esempio, ritardano la valutazione di conformità), dalla tardiva attuazione e/o dalla tardiva comunicazione da parte degli Stati membri.

48. Il ritardo medio alquanto significativo nel presentare i riesami ex post dovrebbe essere considerato a fronte sia della scarsa attenzione prestata a stabilire la tempistica più appropriata per i diversi tipi di riesame ex post al momento della definizione delle clausole di riesame (cfr. ***paragrafi 32-34***) sia della necessità di un riesame ex post completo alla luce dell'impegno assunto dalla Commissione di applicare il principio "in primo luogo la valutazione". La necessità che la Commissione raggiunga un equilibrio tra una tempistica adeguata, il rispetto del principio "in primo luogo la valutazione" e la qualità del documento di valutazione prodotto possono indubbiamente spiegare in buona parte il ritardo nel fornire i riesami ex post. Tuttavia, non vi sono sufficienti elementi che dimostrino che la

---

[31] Questi ritardi sono calcolati soltanto in base alle scadenze previste dalla normativa per i riesami.

[32] La durata dei ritardi per i riesami in corso (non pubblicati al 31.12.2016) corrisponde alla differenza tra il termine stabilito ed il 31.12.2016.

Commissione abbia fornito spiegazioni ai co-legislatori in caso di ritardo nella presentazione dei riesami ex post.

Il trattamento della metodologia non è omogeneo

49. Gli Strumenti per legiferare meglio sottolineano l'importanza di riconoscere le sfide metodologiche e relative alla raccolta dei dati che si affrontano durante una valutazione retrospettiva[33]. Nel contesto dell'enfasi posta dalla Commissione sull'elaborazione di politiche fondate su elementi di fatto, un'adeguata descrizione della metodologia che riguardi sia la raccolta dati che gli strumenti di analisi di tutti i riesami ex post con un contenuto valutativo (non solo le valutazioni retrospettive), nonché una spiegazione delle scelte metodologiche, rafforzerebbe la legittimità delle conclusioni. Faciliterebbe inoltre una migliore comprensione e, se necessario, consentirebbe di replicare il lavoro su cui sono basate le conclusioni.

50. Vi è un approccio incoerente alla metodologia nel campione esaminato dalla Corte di riesami ex post completati[34]. Anche se la metodologia scelta è nella maggior parte dei casi descritta, tale descrizione era completa (ossia copriva sia la raccolta dati che gli strumenti di analisi dei dati) solo in poco più della metà dei riesami ex post. La ragione per la scelta di una specifica metodologia viene fornita solo in poco più di un terzo dei riesami ex post. La Corte ha rilevato notevoli differenze nella qualità e nella completezza delle informazioni fornite sulla metodologia. All'interno del campione di riesami ex post vi erano 14 valutazioni retrospettive pubblicate nel 2016, quando gli Orientamenti per legiferare meglio sono divenuti applicabili. Anche se queste valutazioni rispettano sempre i cinque criteri stabiliti

---

[33] Commissione europea "Strumenti per legiferare meglio", strumento #41 sulle modalità e gli indicatori di monitoraggio, pag. 270.

[34] Nell'esaminare la questione metodologica, gli auditor della Corte hanno studiato solo i riesami contenenti un elemento valutativo (valutazioni retrospettive ed altri riesami).

negli Orientamenti per legiferare meglio[35], talvolta sono carenti nello spiegare la metodologia applicata.

Sono state riconosciute le limitazioni relative ai dati e adottate azioni correttive, ma non sono ancora visibili risultati

51. I riesami ex post dovrebbero fornire ai lettori informazioni sufficienti sui dati su cui sono basate le conclusioni della Commissione.

52. Un certo grado di limitazioni relative ai dati può essere considerato un fattore intrinseco alla maggior parte dei riesami ex post riguardanti l'intera UE, date le sfide poste dalla raccolta e dall'elaborazione dei dati su questioni complesse in molteplici giurisdizioni. La maggior parte dei riesami ex post completati dovrebbe riconoscere pertanto che i dati utilizzati erano soggetti a limitazioni, in modo che i co-legislatori e le parti interessate possano capire su quali dati poggiano o meno le conclusioni.

53. Due terzi degli 80 riesami ex post completati esaminati riconoscono che i dati su cui è stato basato il lavoro di riesame ex post presentavano delle limitazioni[36]. I principali problemi identificati sono l'incompletezza o l'insufficienza dei dati, la qualità dei dati nonché problemi nella consultazione delle parti interessate (basso tasso di risposta, rappresentatività delle risposte ecc.).

54. Talvolta le limitazioni relative ai dati sono dovute ad un monitoraggio carente (cfr. anche ***paragrafi 38 e 39***) e talvolta al fatto che i riesami ex post sono stati eseguiti in un momento inopportuno (cfr. ***paragrafi 32-34***). Tuttavia, alcuni riesami ex post includono una spiegazione del modo in cui tali limitazioni sono state affrontate (cfr. ***riquadro 2***).

---

[35] Gli Orientamenti per legiferare meglio richiedono che le valutazioni e i controlli dell'adeguatezza prendano in esame cinque criteri: pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto europeo. Il valore aggiunto europeo include i princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità.

[36] Alcuni riesami completati sono stati esclusi perché non includevano alcun contenuto valutativo.

Riquadro 2 - Una buona pratica nell'affrontare le limitazioni relative ai dati

La sezione metodologica della valutazione della direttiva Rumore[37] include una tabella utile sulle principali limitazioni di carattere metodologico, comprese le limitazioni relative ai dati, e sulle modalità con cui sono state affrontate. Ad esempio:

- poiché non è stata eseguita una valutazione d'impatto, i dati sull'esposizione al rumore dei cittadini UE raccolta nella prima tornata della mappatura acustica ai sensi della direttiva è stata utilizzata come situazione di partenza;
- poiché l'attuazione della direttiva è stata ritardata dagli Stati membri, i dati erano limitati. Pertanto, i criteri per la selezione degli studi di caso sono stati modificati per includere considerazioni sulla disponibilità dei dati;
- era difficile stabilire in che misura i costi e i benefici rilevati potessero essere attribuiti specificamente alla direttiva Rumore. Per tale ragione, le questioni di attribuzione sono state considerate in uno studio di caso quantitativo e in una analisi costi/benefici ed è stata eseguita una analisi di sensitività per valutare come i rapporti costi/benefici mutassero in base ai diversi scenari di modellizzazione degli effetti di attribuzione.

55. Le limitazioni relative ai dati rimarranno probabilmente una delle principali difficoltà che la Commissione dovrà affrontare per far sì che i riesami ex post siano il risultato di un lavoro costantemente di alta qualità. A giudizio della Corte, nessuna delle DG incluse nel campione della Corte applica un approccio sistemico a livello di DG per quanto riguarda le questioni relative alla disponibilità e alla qualità dei dati. Tuttavia, molte di esse stanno adottando diverse iniziative per migliorare la capacità di raccolta e gestione dei dati (cfr. ***riquadro 3***).

Refit evaluation of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise, SWD(2016) 454, pubblicata nel dicembre 2016.

Riquadro 3 - Approcci adottati dalle diverse direzioni generali per migliorare la raccolta e la gestione dei dati

- La DG ENV ha eseguito un controllo dell'adeguatezza sul monitoraggio e le comunicazioni in materia di ambiente nell'UE che ha portato ad individuare dieci azioni per introdurre miglioramenti[38].
- La DG GROW sta conducendo una nuova iniziativa normativa per consentire alla Commissione di ottenere informazioni direttamente dalle imprese private[39].
- La DG HOME ha intensificato la collaborazione col Centro comune di ricerca (JRC) sui metodi di raccolta e trattamento dati ed ha creato in una unità un *hub* di dati dedicato.

56. Dalla versione aggiornata del 2017, gli Strumenti contengono una raccomandazione che invita ad includere una valutazione esplicita delle limitazioni rilevate nella raccolta e nella modellizzazione dei dati e una valutazione corrispondente della solidità delle prove a sostegno delle conclusioni della valutazione. In aggiunta a ciò, il segretariato generale presiede anche un gruppo di lavoro ad hoc sul monitoraggio e la quantificazione che sostiene gli sforzi della Commissione volti a migliorare il monitoraggio e la quantificazione degli impatti delle azioni dell'UE, tramite l'accrescimento della conoscenza e la condivisione delle esperienze (cfr. ***paragrafo 40***).

Le valutazioni retrospettive e i controlli dell'adeguatezza sono soggetti a un sistematico controllo della qualità, ma altri riesami ex post non lo sono

57. La qualità dei riesami ex post è fondamentale per garantire la qualità di eventuali azioni successive intraprese nel ciclo legislativo. Negli Strumenti per legiferare meglio la Commissione ha sottolineato che la qualità del lavoro di valutazione deve essere costantemente verificata, segnatamente attraverso il ricorso ad un Gruppo direttivo interservizi (ISG) che fornisca competenze aggiuntive e provveda affinché vengano prese in esame ed analizzate altre prospettive per migliorare la qualità complessiva. Il principio del

---

[38] COM(2017) 312 *final*.

[39] COM(2017) 257 *final*.

controllo della qualità può essere esteso a tutte le attività di riesame ex post con contenuto valutativo. Inoltre, il processo di controllo della qualità sugli studi esterni a sostegno dei riesami ex post, nonché quello sui riesami ex post svolti internamente, dovrebbe sempre essere documentato.

58. Il ricorso dall'ISG è ben consolidato per le valutazioni retrospettive e per i controlli dell'adeguatezza. Quelli inclusi nel campione erano stati tutti esaminati dall'ISG, insieme agli studi a supporto. Tuttavia, tale ricorso è stato raro per altri tipi di riesami ex post, anche se un numero significativo di questi ultimi (40) includeva elementi valutativi. Questi riesami ex post, come le valutazioni retrospettive ed i controlli dell'adeguatezza, possono essere e sono spesso sottoposti alla consultazione interservizi. Tali consultazioni, però, hanno luogo molto tardi nel processo di riesame ex post, riguardano solo la relazione della Commissione, escludono gli studi a supporto e si focalizzano sull'allineamento delle posizioni tra le diverse DG della Commissione.

59. Gli studi esterni a sostegno dei riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive non sono sistematicamente oggetto di una valutazione formale della qualità. L'obbligo di utilizzare un modulo per la valutazione della qualità per quegli studi si applica solo nel caso in cui gli studi siano stati eseguiti a sostegno delle valutazioni. I riesami ex post condotti internamente sono oggetto di una procedura di controllo della qualità all'interno di ciascuna DG, ma tale procedura è raramente documentata e agli auditor della Corte non è stato possibile reperire documentazione probatoria attestante la presenza di criteri chiari o di istruzioni sul controllo della qualità applicabili a questi riesami ex post.

Il crescente impatto del Comitato per il controllo normativo sul controllo della qualità

60. Al fine di garantire la qualità e la trasparenza delle valutazioni di impatto ex ante e dei riesami ex post, è fondamentale che esista un organismo di vigilanza, come sottolineato dall'OCSE nella raccomandazione 2012 sulla politica di regolamentazione e la governance.

61. Nel contesto UE, il Comitato per il controllo normativo svolge tale ruolo dal 2015, quando ha sostituito il Comitato per la valutazione d'impatto della Commissione. Il Comitato per il controllo normativo è composto da sette membri a tempo pieno (quattro funzionari distaccati della Commissione e tre esperti reclutati dall'esterno della Commissione). Rispetto

al Comitato per la valutazione d'impatto, il suo mandato è stato esteso alle valutazioni retrospettive e ai controlli dell'adeguatezza. Si tratta di uno sviluppo positivo, che pone questo organismo di vigilanza della Commissione sulla qualità della normativa al di sopra di molti organismi omologhi nell'UE e al di fuori dell'UE (cfr. ***riquadro 4***). Tuttavia, i riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive non rientrano nel suo ambito di competenza.

Riquadro 4 - Un esempio del valore aggiunto del Comitato per il controllo normativo in materia di controllo di qualità: controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia ambientale

Il Comitato per il controllo normativo ha esaminato un progetto preliminare del controllo di adeguatezza in materia ambientale[40]. Nel parere dell'aprile 2016, ha considerato che il controllo dell'adeguatezza dovesse essere significativamente migliorato. Ha formulato diverse raccomandazioni, invitando ad esempio a spiegare le ragioni per cui le due direttive siano idonee allo scopo e a individuare ambiti di miglioramento (criteri di efficacia), a dimostrare meglio le stime dei costi e benefici dell'attuazione (criteri di efficienza), ad approfondire ulteriormente i criteri di coerenza e pertinenza, a presentare meglio il parere dei servizi della Commissione sulle risultanze dello studio esterno (presentazione complessiva). L'allegato I della versione finale della valutazione retrospettiva mostra nei dettagli le azioni intraprese dalla Commissione per tener conto di tali osservazioni.

62. Il numero di pareri negativi sulle valutazioni di impatto e sulle valutazioni espresse dal Comitato per il controllo normativo ne evidenzia, *de facto*, l'indipendenza. Tuttavia, la mancanza di un segretariato del Comitato dedicato e gerarchicamente distinto dal Segretariato generale della Commissione costituisce un rischio per l'indipendenza del Comitato. Inoltre, il fatto che il presidente del Comitato per il controllo normativo presieda anche una piattaforma di parti interessate gestita dalla Commissione (la piattaforma REFIT) potrebbe compromettere la percezione dell'indipendenza del Comitato.

[40] *Fitness Check of the Birds and Habitats Directives*, SWD(2016) 472, pubblicato il 16.12.2016.

I riesami ex post sono generalmente disponibili al pubblico; gli effetti sono chiari ma non sempre utilizzati nelle valutazioni di impatto ex ante

63. La pubblicazione e la comunicazione delle risultanze e delle conclusioni dei riesami ex post contribuiscono a promuovere l'uso attivo dei riesami ex post e delle risultanze presso un pubblico il più ampio possibile. A tal fine, l'audit ha esaminato se:

- i riesami ex post siano disponibili al pubblico e se il loro contenuto sia chiaro;
- i co-legislatori abbiano reagito direttamente ai riesami ex post;
- le valutazioni di impatto eseguite per nuove iniziative legislative abbiano tenuto conto dei riesami ex post esistenti.

Nel complesso, i riesami ex post sono disponibili al pubblico e gli effetti sono chiari, ma occorre rafforzare il monitoraggio del follow up

64. In un'ottica di trasparenza, i riesami ex post completati devono essere disponibili al pubblico. Questi riesami ex post devono indicare un effetto chiaro, cioè nella relazione della Commissione devono essere individuati i passi successivi. Negli Strumenti per legiferare meglio, l'elaborazione di un piano d'azione per dar seguito alle conclusioni dei riesami ex post è considerato una buona pratica per le valutazioni retrospettive successive al 2015, in quanto può aiutare le DG a seguire l'attuazione delle azioni da compiere.

65. Quasi tutti i riesami ex post del campione erano disponibili al pubblico. Le relazioni della Commissione e i relativi documenti di lavoro della Commissione (SWD) erano sempre disponibili. A meno di clausole di riservatezza, gli studi a supporto dei riesami ex post inclusi nel campione erano anch'essi disponibili on-line, ad eccezione di due. Questi studi erano spesso pubblicati sul sito tematico della DG.

66. Nonostante la maggior parte dei riesami ex post fosse pubblicamente disponibile, in alcuni casi il documento della Commissione (relazione o SWD) non forniva un hyperlink o un riferimento chiaro allo studio di supporto, e in altri casi lo studio di supporto non era reso pubblico nello stesso momento della relazione della Commissione.

67. Degli 88 riesami ex post completati oggetto dell'audit, gran parte (79) presentava una chiara indicazione degli effetti e/o delle iniziative successive, indicando quali azioni (legislative o meno) la Commissione intendesse intraprendere. In genere, tali informazioni erano fornite nella sezione conclusiva del documento ufficiale della Commissione che costituiva il riesame ex post. Nelle relazioni della Commissione più recenti, si è osservata la tendenza a presentare le conclusioni e le iniziative successive in modo più uniforme, ma non esiste ancora una pratica standard.

68. Nonostante una chiara indicazione delle iniziative successive nella maggior parte delle relazioni della Commissione, le relazioni sul follow up non sono ancora una pratica standard in alcuna DG del campione. Ciononostante, vi sono alcune pratiche interessanti che sono utilizzate o a disposizione degli agenti incaricati delle valutazioni in diverse DG, per migliorare il follow up delle conclusioni dei riesami ex post sulle azioni da intraprendere. Ad esempio, la DG HOME ha elaborato un modello per il follow up sulla base dei suggerimenti presentati negli Strumenti per legiferare meglio.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio raramente rispondono direttamente alla Commissione in merito ai riesami ex post preparati da quest'ultima

69. Una reazione dei co-legislatori ai riesami ex post preparati dalla Commissione (ad esempio, mettere il riesame ex post all'ordine del giorno della commissione competente del Parlamento europeo o del gruppo di lavoro competente del Consiglio) entro un tempo ragionevole dalla trasmissione del documento aiuterebbe al Commissione a preparare il piano d'azione per dar seguito ai riesami ex post. In base agli Strumenti, questi piani d'azione di follow up dovrebbero essere stilati entro sei mesi dalla pubblicazione.

70. In base agli ordini del giorno o i verbali delle commissioni o dei gruppi di lavoro, gli auditor della Corte hanno riscontrato che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raramente reagito alle relazioni che la Commissione trasmette loro entro i sei mesi dalla pubblicazione (rispettivamente 17 e 27 su 77). Tuttavia, tale dato non tiene del tutto conto del fatto che i co-legislatori possano tener conto ed utilizzare le relazioni della Commissione in una fase successiva o in un contesto diverso (ad esempio, audizioni o gruppi di lavoro interni). Si può dire quindi che il compito primario dei riesami ex post della Commissione,

segnatamente fornire informazioni utili al lavoro dei co-legislatori, venga assolto. Tuttavia, le rare risposte dirette alla Commissione possono essere viste come un'opportunità mancata di contribuire al suo lavoro futuro, indebolendo così potenzialmente il miglioramento del ciclo normativo.

La maggior parte delle nuove iniziative rispetta il principio "in primo luogo la valutazione"

71. Le valutazioni d'impatto ex ante dovrebbero essere basate su un precedente lavoro di valutazione retrospettiva, in linea con il principio della Commissione "in primo luogo la valutazione", anche nel caso delle cosiddette "valutazioni retrospettive/di impatto in parallelo" (note anche come "valutazioni e valutazioni d'impatto *back-to-back"*, ossia valutazioni retrospettive eseguite parallelamente alle valutazioni d'impatto). Il segretariato generale della Commissione ha incluso questo principio come un indicatore chiave di performance, fissando un target di 60 % delle valutazioni di impatto per le principali iniziative legislative che siano precedute da valutazioni retrospettive.

72. Delle 29 valutazioni d'impatto adottate tra il 2014 e il 2016 incluse nel campione in esame, sei non rispettavano il principio "in primo luogo la valutazione" così come stabilito dalla Commissione nel 2010. Ciò significa che queste valutazioni d'impatto non fanno riferimento ad un precedente riesame ex post, e ciò senza alcuna ragione manifesta (cfr. ***riquadro 5***). La Corte riconosce che alcune di queste valutazioni d'impatto sono iniziate prima che la Commissione si impegnasse, nel 2013, a rispettare sistematicamente il principio "in primo luogo la valutazione". La relazione annuale 2016 del Comitato per il controllo normativo rilevava che la Commissione aveva rispettato il principio "in primo luogo la valutazione" nel 50 % delle valutazioni d'impatto esaminate. I più recenti dati del Comitato indicano un miglioramento: nel 2017, il 75 % delle valutazioni d'impatto ha rispettato il principio "in primo luogo la valutazione".

Riquadro 5 – Risultati di un precedente riesame ex post dei quali non si è tenuto conto: l'esempio della prova di omologazione delle emissioni dei veicoli

In base alle principali conclusioni del controllo dell'adeguatezza del quadro giuridico per l'omologazione dei veicoli a motore (SWD(2013)466 *final*) pubblicato nel novembre 2013, il ciclo di test ed i metodi di misurazione potrebbero non essere pienamente rappresentativi delle reali

condizioni di guida, per cui le emissioni in condizioni reali potrebbero essere superiori ai limiti previsti dalla normativa e avere un effetto a catena negativo sugli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti da altri atti normativi UE.

Il controllo dell'adeguatezza, e in particolare la questione del metodo di misurazione, non è stato preso in considerazione dalle valutazioni d'impatto a sostegno di una proposta di regolamento relativa alla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (IA SWD(2014)33 *final*) pubblicata nel gennaio 2014.

Nel settembre 2015, è scoppiato il cosiddetto scandalo "*Dieselgate"*.

73. Le "valutazioni retrospettive/d'impatto in parallelo" comportano due rischi: in primo luogo, un rischio per l'indipendenza del processo di valutazione retrospettiva rispetto a quello della valutazione d'impatto; in secondo luogo, un rischio per il valore aggiunto della valutazione retrospettiva ai fini della valutazione d'impatto, quando la prima non è completata in tempo. Nel campione di riesami ex post svolti nel periodo 2013-2016, vi sono cinque "valutazioni retrospettive/d'impatto in parallelo" completate e/o in corso. Per le due completate, la questione della tempistica ha avuto un impatto rilevante sul valore e sull'utilità delle valutazioni retrospettive.

74. Dal programma di lavoro della Commissione per il 2017 si evince che 27 delle 32 iniziative legislative erano basate su riesami ex post. Delle restanti cinque, tre casi riguardavano nuovi ambiti legislativi e pertanto non erano interessati dal principio "in primo luogo la valutazione"; in un caso, era stata concessa un'eccezione sulla base del fatto che erano già state svolte molte attività di valutazione retrospettiva; in un altro caso, vi erano dati insufficienti per condurre un riesame ex post.

Il programma REFIT non è chiaro

75. Il programma REFIT è stato istituito nel 2012 per accertare che la legislazione UE fosse "idonea allo scopo". Quando la Commissione ha pubblicato gli Orientamenti per legiferare meglio nel 2015, ha voluto mantenere distinto il programma REFIT. Con la revisione del 2017, REFIT è stato incluso tra gli Strumenti per legiferare meglio, anche se viene ancora presentato come un'iniziativa separata nell'ambito del programma di lavoro della

Commissione. L'audit ha preso in esame la pertinenza del programma REFIT e la sua complementarità con l'agenda "Legiferare meglio".

76. Il programma REFIT scaturiva da una serie di iniziative precedenti finalizzate ad attuare un approccio più sistematico alla riduzione degli oneri e alla gestione dell'acquis legislativo dell'UE. Tuttavia, non è ancora chiaro in che misura queste iniziative precedenti continuino a definire e a dar forma a REFIT, come non sono chiari i criteri di definizione/esclusione di REFIT e il tipo di realizzazioni attese. Lo stato dei lavori di REFIT 2015 fa riferimento a "iniziative di semplificazione" intraprese al di fuori dell'ambito di competenza di REFIT, ma non spiega che cosa distingua le iniziative REFIT dalle altre. È quindi difficile stabilire con chiarezza la strategia di REFIT.

77. Il processo REFIT è cominciato con "un inventario delle aree regolamentari e dei testi legislativi che più si prestano a una semplificazione delle disposizioni e a una riduzione dei costi normativi per le imprese e i cittadini senza che vengano compromessi gli obiettivi di interesse generale"[41]. Questo inventario è stato estremamente utile per le diverse DG, in quanto ha incentivato il cambiamento e migliorato la gestione dei diversi processi che disciplinano il ciclo legislativo nelle DG. L'inventario dell'acquis preparato dalle DG ha fornito moltissime informazioni sull'acquis legislativo di ciascuna di esse, nonché su tutti gli obblighi in materia di riesame ex post e sugli esami ex post eseguiti di propria iniziativa su specifici atti normativi.

78. In assenza di criteri in base ai quali classificare le valutazioni retrospettive come REFIT o no, REFIT può essere visto più come un'etichetta per il lavoro di riesame ex post che come un'indicazione di eventuali differenze sostanziali per quanto riguarda gli input, i progetti, le procedure o o le realizzazioni. Tutte le DG incluse nel campione hanno sottolineato di non aver trattato le valutazioni REFIT diversamente dalle altre. In base agli Orientamenti 2015, tutte le valutazioni REFIT avrebbero dovuto essere esaminate dal Comitato per il controllo normativo; invece, lo status di REFIT di una valutazione non era un criterio utilizzato dal

---

[41] COM(2012) 746 *final*, pag. 4.

Comitato per il controllo normativo nel selezionare le valutazioni retrospettive da esaminare.

79. L'edizione 2017 degli Strumenti per legiferare meglio indica che non è necessario considerare le valutazioni ed i controlli dell'adeguatezza come parte dell'attività REFIT. Al tempo stesso, indica che ogni nuova iniziativa che modifichi un atto normativo esistente è automaticamente una iniziativa REFIT, salvo indicazione contraria. L'evidente scollegamento tra la classificazione REFIT delle valutazioni e delle iniziative non consentirebbe una formale identificazione di una serie di azioni REFIT all'interno del ciclo programmatico. L'abrogazione o la rifusione di atti normativi sono in alcuni anni (nel 2014 e nel 2015) incluse nell'allegato REFIT del programma di lavoro della Commissione, mentre talvolta non lo sono (nel 2016 e nel 2017). Gli allegati REFIT del programma di lavoro della Commissione 2015 e 2016 riportano insieme misure legislative e non legislative.

80. Nella propria relazione annuale sul 2016, il Comitato per il controllo normativo ha affermato che era difficile rendere operativi i princìpi REFIT all'atto di valutare le singole valutazioni d'impatto e valutazioni retrospettive.

81. La comunicazione alle parti interessate esterne per quanto riguarda il programma REFIT è insoddisfacente. Nella forma attuale, il quadro di valutazione REFIT 2017 non è di facile utilizzo e i risultati del programma non sono facilmente comprensibili. Data la recente evoluzione del programma REFIT e la sua progressiva integrazione nelle procedure standard del ciclo legislativo, il quadro di valutazione nella sua forma attuale è di dubbia utilità.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

82. Il riesame ex post costituisce un elemento fondamentale del ciclo programmatico dell'UE e contribuisce al ciclo "Legiferare meglio". Nel 2015, partendo dalle pratiche esistenti, la Commissione ha avviato l'agenda "Legiferare meglio" e ha pubblicato gli Orientamenti e gli Strumenti corrispondenti.

83. La Corte ha concluso che, in genere, il sistema vigente per il riesame ex post presso la Commissione regga bene il confronto con quelli della maggior parte degli Stati membri. La Commissione dispone, nel suo complesso, di un sistema ben concepito di valutazioni

retrospettive e di controlli dell'adeguatezza, che è ben gestito e sottoposto a controlli di qualità, e contribuisce così efficacemente al ciclo "Legiferare meglio".

84. Tuttavia, la Corte ha rilevato alcune debolezze. Le principali riguardano la mancanza di definizioni comuni relative alla clausole di riesame, il trattamento poco chiaro dei riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive o dai controlli dell'adeguatezza e la scarsa chiarezza del programma REFIT.

Le clausole di riesame e le clausole di monitoraggio sono ampiamente utilizzate, ma mancano orientamenti comuni

85. Nonostante la mancanza di definizioni e orientamenti comuni a livello interistituzionale, le clausole di riesame sono ampiamente diffuse nella normativa UE e la loro presenza nei testi legislativi adottati è aumentata negli ultimi anni. In vari casi in cui le clausole di riesame non erano state incluse nella proposta della Commissione, sono state aggiunte nel corso del processo legislativo. La Corte ritiene che si tratti di un passo avanti nel garantire un approccio sistematico al riesame della legislazione, anche se l'accordo interistituzionale non è vincolante (cfr. ***paragrafi 24-30***).

86. Ciononostante, il contenuto delle clausole di riesame non è sempre chiaro, in particolare quando si tratta di individuare il tipo di documenti richiesti e per quanto riguarda la tempistica del riesame ex post (cfr. ***paragrafi 31-34***).

87. Inoltre, l'uso delle clausole di monitoraggio che impongano di raccogliere dati presso gli Stati membri non è così diffuso quanto quello delle clausole di riesame, nonostante le prime siano importanti per poter eseguire riesami ex post di buona qualità (cfr. ***paragrafi 35-40***).

Raccomandazione 1 – Rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

a) La Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, dovrebbe, nel contesto dell'accordo interistituzionale esistente, elaborare un vademecum interistituzionale sulle clausole di riesame e di monitoraggio contenente:

– una tassonomia dei possibili effetti/riesami ex post che possono essere richiesti;

– istruzioni sulla tempistica indicativa per ciascun tipo di riesame ex post;

– istruzioni sulla redazione delle clausole di monitoraggio sia per le istituzioni o gli organismi UE che per gli Stati membri.

b) La Commissione dovrebbe proporre che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano, in conformità all'articolo 295 del TFUE, sulla forma giuridica e sugli strumenti in grado di rafforzare la natura vincolante di un futuro accordo interistituzionale su come "Legiferare meglio", al fine di massimizzarne gli effetti pratici.

Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2019.

L'esecuzione e il controllo di qualità dei riesami ex post non sono uniformi

88. Complessivamente, le valutazioni retrospettive sono eseguite conformemente alle disposizioni normative e alle buone pratiche definite negli Orientamenti per legiferare meglio. Tuttavia, sono state individuate varie carenze.

89. Fino al 2017, gli Orientamenti non si applicavano ai riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive. Di conseguenza, questi riesami ex post sono stati condotti in una grande varietà di modi e non hanno seguito pratiche standard, nonostante il fatto che talvolta includessero elementi valutativi importanti o rappresentassero di per sé tappe importanti nel ciclo "Legiferare meglio" (cfr. ***paragrafi 42-45***).

90. Una metodologia spiegata in modo chiaro contribuisce alla comprensione nonché alla legittimità e qualità dei riesami ex post. Benché la metodologia scelta sia generalmente illustrata, non è abbastanza dettagliata da consentire una buona comprensione dei punti di forza e dei limiti (cfr. ***paragrafi 49-50***).

91. La mancanza di dati costituisce uno dei principali impedimenti allo svolgimento di riesami ex post adeguatamente fondati su elementi di fatto. Anche se quando si trattano questioni complesse che riguardano l'intera UE è normale attendersi alcune limitazioni relative ai dati, è importante cercare con ogni mezzo di limitarle il più possibile. È importante che tali limitazioni siano riconosciute nei riesami ex post in modo che i legislatori e le parti interessate capiscano l'attendibilità e la solidità delle conclusioni dei riesami ex post (cfr. ***paragrafi 51-56***).

92. Il controllo di qualità sulle valutazioni retrospettive e sugli studi a supporto è stato standardizzato attraverso i gruppi interservizi e le check-list sulla qualità. Inoltre, tali valutazioni sono ora sistematicamente inserite in un documento di lavoro standardizzato. La situazione relativa ai riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive è meno positiva. Attualmente, alcuni di questi riesami contengono elementi valutativi. Tuttavia, il mandato conferito al Comitato per il controllo normativo non prevede che quest'ultimo li esamini, quand'anche abbiano una forte dimensione valutativa (cfr. ***paragrafi 57-62***).

Raccomandazione 2 – Migliorare la qualità dei riesami ex post definendo standard minimi di qualità per tutti i riesami ex post

a) La Commissione dovrebbe definire un insieme di standard di qualità minimi per i riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive allo scopo di garantirne la qualità nei propri diversi servizi.

b) La Commissione dovrebbe far sì che il Comitato per il controllo normativo, quale organo di vigilanza indipendente, abbia il diritto di esaminare i riesami ex post diversi dalle valutazioni retrospettive.

c) La Commissione dovrebbe inserire, negli standard di qualità minimi applicabili ai riesami ex post con un elemento valutativo, l'obbligo di includere una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata (ossia, includere gli strumenti di raccolta ed analisi dei dati), una motivazione di tale scelta e le limitazioni relative ai dati.

Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2019.

Raccomandazione 3 - Eseguire un'analisi delle carenze in relazione alla capacità di raccolta e alla gestione dei dati

La Commissione dovrebbe eseguire, al livello appropriato, analisi delle carenze riguardo alla sua capacità di generare, raccogliere e (ri)utilizzare i dati richiesti per riesami ex post basati su elementi di fatto validi, ed attuare le azioni corrispondenti più adatte a ciascuna situazione.

Data-obiettivo di attuazione: giugno 2019.

I riesami ex post sono in genere disponibili al pubblico; gli effetti sono chiari ma non sempre utilizzati nelle valutazioni di impatto ex ante

93. Praticamente tutti i riesami ex post sono disponibili ed accessibili al pubblico. Le relazioni della Commissione negli anni sono diventate più chiare e la grande maggioranza di esse presenta una conclusione chiara e le fasi successive (cfr. ***paragrafi 64-68***).

94. Tutte e tre le istituzioni coinvolte nel processo legislativo sono responsabili della qualità della normativa. Le relazioni della Commissione sui riesami ex post realizzati sono sistematicamente trasmesse ai co-legislatori, ma raramente danno luogo ad una risposta diretta indirizzata alla Commissione. Ciononostante, i co-legislatori potrebbero usare i riesami ex post nell'ambito del ciclo programmatico più ampio, quando il tema di un riesame ex post sia oggetto di una riforma o sia rinnovato sotto il profilo normativo (cfr. ***paragrafi 69-70***).

95. Nonostante recenti miglioramenti, il principio "in primo luogo la valutazione" non è ancora rispettato in circa un quarto dei casi. Quando le valutazioni retrospettive e le valutazioni di impatto sono svolte simultaneamente (valutazioni in parallelo), questo fa sorgere dubbi sull'indipendenza dei due processi e sull'effettiva presa in considerazione delle conclusioni delle valutazioni retrospettive (cfr. ***paragrafi 71-74***).

Raccomandazione 4 – Garantire il rispetto del principio "in primo luogo la valutazione"

a) La Commissione dovrebbe garantire il sistematico rispetto del principio "in primo luogo la valutazione" quando è rivista la normativa vigente. Pertanto, non dovrebbe convalidare

una proposta legislativa la cui valutazione d'impatto non sia basata su previe attività di valutazione retrospettiva.

b) Il Comitato per il controllo normativo dovrebbe prestare debita attenzione all'efficace applicazione di detto principio. Dovrebbe pubblicare ogni anno un elenco delle valutazioni d'impatto che non rispettano il principio "in primo luogo la valutazione".

Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2018.

Il programma REFIT non è chiaro

96. Il programma REFIT è stato utile a promuovere la mentalità del "Legiferare meglio" all'interno della Commissione, al fine di migliorare la qualità della normativa. Tuttavia, la logica su cui si fonda non è chiara, come non lo sono i criteri in base ai quali le singole iniziative sono etichettate come REFIT. Al tempo stesso, gli Strumenti presentano REFIT come un programma specifico, il che solleva interrogativi riguardo alla sua natura attuale (cfr. ***paragrafi 75-81***).

Raccomandazione 5 - Integrare REFIT nel ciclo "Legiferare meglio"

La Commissione dovrebbe chiarire il concetto REFIT ed integrarne la presentazione e l'uso per evitare la percezione che REFIT sia in qualche modo distinto dal ciclo standard "Legiferare meglio".

Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 16 maggio 2018.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

ALLEGATO I

Elenco dei riesami ex post inclusi nel campione

DG ENV

Tipo di riesame ex post	Studi a supporto	Documenti della Commissione	Data di pubblicazione
Valutazione retrospettiva e relazione sull'attuazione	Cinque studi sull'attuazione e sulla valutazione avviati nel 2012 e nel 2013 e approvati nel 2013-2014	**Relazione della Commissione:** "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale", COM(2016) 204 Documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla valutazione retrospettiva REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale: "*REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive*", SWD(2016) 121	14.4.2016
Controllo dell'adeguatezza	Studio a sostegno del controllo dell'adeguatezza del monitoraggio ambientale e degli obblighi di segnalazione con una sintesi delle risposte della consultazione pubblica, dal titolo "*Study to support the fitness check of environmental monitoring and reporting obligations/ A summary of public consultation responses*", maggio 2016 Relazione finale a sostegno del controllo dell'adeguatezza degli obblighi di monitoraggio e segnalazione sanciti dalla normativa ambientale dell'UE, dal titolo "*Support to the Fitness Check of monitoring and reporting obligations arising from EU environmental legislation, Final Report*", marzo 2017	**Documento di lavoro intermedio dei servizi della Commissione** sul percorso verso un controllo dell'adeguatezza del monitoraggio e della comunicazione in materia ambientale nell'UE per assicurare un monitoraggio efficace, maggiore trasparenza e una comunicazione mirata dei dati della politca ambientale dell'UE: "*Towards a Fitness Check of EU environmental monitoring and reporting: to ensure effective monitoring, more transparency and focused reporting of EU environment policy"*, SWD(2016) 188 *final*	27.5.2016

Controllo dell'adeguatezza	Studio di valutazione retrospettiva a sostegno del controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat, dal titolo "*Evaluation Study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives*", marzo 2016	**Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sul controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat: "*Fitness Check of the Birds and Habitats Directives*", SWD(2016) 472	16.12.2016
Controllo dell'adeguatezza	Relazione finale a sostegno della valutazione retrospettiva dell'attuazione dell'EMAS, dal titolo "*Final Report supporting the Evaluation of the Implementation of EMAS*", giugno 2015	In corso	
Relazione sull'attuazione	Studio a supporto non fornito	**Relazione della Commissione:** "[…] concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti […]", COM(2015) 660 *final*	17.12.2015
Relazione sull'attuazione	Vari studi (uno per direttiva sull'elaborazione delle relazioni sull'attuazione della normativa in materia di rifiuti: "***Preparation of implementation reports on waste legislation***", gennaio 2012)	**Relazione della Commissione:** "[…] sull'attuazione della legislazione UE relativa ai rifiuti […]", COM(2013) 6 *final*	17.1.2013
Relazione sull'attuazione	Vari studi (uno per direttiva quale relazione finale sull'attuazione "***Final Implementation Report***", luglio 2015)	**Relazione della Commissione:** "[…] sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di rifiuti nel periodo 2010-2012 […]", COM(2017) 88 *final*	27.1.2017
Valutazione retrospettiva	Valutazione ex post di alcune direttive sul flusso dei rifiuti, aprile 2014	**Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sulla valutazione ex post di cinque direttive concernenti il flusso dei rifiuti, a corredo del documento "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio": "*Ex-post evaluation of Five Waste Stream Directives accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council*", SWD(2014) 209	2.7.2014
Relazione specifica	sulla disponibilità delle pile a bottone senza mercurio per protesi acustiche, "*Availability of Mercury-free Button Cells for Hearing Aids*", agosto 2014	**Relazione della Commissione:** "Relazione sulla disponibilità di pile a bottone senza mercurio per protesi acustiche, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE", COM(2014) 632	15.10.2014
Valutazione retrospettiva e relazione sull'attuazione		(Pile e accumulatori)	In corso

Relazione sull'attuazione	Studio per la relazione sull'attuazione della direttiva sui veicoli fuori uso (ELV), dal titolo "*Implementation report for the ELV Directive*", 2012 e relazione di sintesi sull"attuazione della direttiva ELV per i periodi 2008-2011 e 2011-2014, dal titolo "*Summary report on the implementation of the ELV Directive for the periods 2008-2011 and 2011-2014*", novembre 2016	**Relazione della Commissione:** "[…] sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso per i periodi 2008-2011 e 2011-2014", COM(2017) 98	27.2.2017
Relazione specifica	Riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal titolo "*Review of the scope of Directive 2012/19/EU on Waste Electron and Electronic Equipment (WEEE)*", ottobre 2013	**Relazione della Commissione:** "[…] sul riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (la nuova direttiva RAEE) e sul riesame dei termini per conseguire i tassi di raccolta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della nuova direttiva RAEE e sulla possibilità di stabilire tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato III della direttiva", COM(2017) 171 *final*	18.4.2017
Relazione specifica	Studio sui tassi di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dal titolo "*Study on collection rates of waste electrical and electronic equipment (WEEE)*", ottobre 2014	**Relazione della Commissione:** "[…] sul riesame degli obiettivi di recupero dei RAEE, sulla possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo, e sul riesame del metodo per il calcolo degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE", COM(2017) 173 *final*	18.4.2017
Relazione specifica		**Relazione della Commissione:** "[…] sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", COM(2017) 172 *final*	18.4.2017
Relazione sull'attuazione	Messa a disposizione ed elaborazione di informazioni per la preparazione della relazione sull'attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, dal titolo "*Implementation report of Directive 2006/21/EC on the management of waste from extractive industries*", 12 aprile 2016	**Relazione della Commissione:** "[…] concernente l'attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE", COM(2016) 553 *final*	6.9.2016

Misto (diversi tipi di riesame)	Raccolta e analisi dei dati per il riesame ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, documento intitolato "*Collection and analysis of data for the review required under Article 30(9) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IED)*", luglio 2013	**Relazione della Commissione:** "Relazione della Commissione sui riesami effettuati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 73 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, sulle emissioni derivanti dall'allevamento intensivo e dagli impianti di combustione", COM(2013) 286	17.5.2013
Relazione sull'attuazione	Valutazione e sintesi delle relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri per le direttive IED, IPPCD, SED e WID, documento intitolato "*Assessment and Summary of the Member States' Implementation Reports for the IED, IPPCD, SED and WID*", approvato nel marzo 2016	In corso	
Valutazione retrospettiva e relazione sull'attuazione	Valutazione retrospettiva del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-RPTR) e il suo riesame triennale, dal titolo "*Evaluation of Regulation (EC) No 166/2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and its triennial review*", agosto 2016	In corso	
Relazione sull'attuazione	Studio a supporto per la Commissione europea relativo ai tre anni di attuazione dell'E-RPTR, dal titolo "*Three years of implementation of the E-PRTR – Supporting study for the European Commission*", aprile 2012	**Relazione della Commissione:** "[…] sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)", COM(2013) 111	5.3.2013

Valutazione retrospettiva	Amec Foster Wheeler e altri, *Evaluation of Directive 1994/63/EC on VOC emissions from petrol storage and distribution and Directive 2009/126/EC on petrol vapour recovery — final evaluation report* (relazione finale sulla valutazione retrospettiva della direttiva 1994/63/CE relativa alle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione e della direttiva 2009/126/CE sul recupero dei vapori di benzina)	**Documento di lavoro dei servizi della Commissione** che costituisce la valutazione retrospettiva REFIT della direttiva 94/63/CE sulle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio e della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio: "*REFIT evaluation of Directive 94/63/EC on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations and Directive 2009/126/EC on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations*", SWD(2017) 65	28.2.2017
Relazione sull'attuazione		**Relazione della Commissione:** "[…] a norma dell'articolo 7 della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio", COM(2017) 118 *final*	7.3.2017
Relazione sull'attuazione	Analisi delle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva Pitture, dal titolo "*Analysis of Member States" reports on the implementation of the Paints Directive"*, aprile 2013	**Relazione della Commissione:** "[…] sull'attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE", COM(2013) 704	16.10.2013
Valutazione retrospettiva e relazione sull'attuazione	Valutazione retrospettiva della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, settembre 2016	**Relazione della Commissione:** "[…] sull'attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2002/49/CE", COM(2017) 151 Documento di lavoro dei servizi della Commissione consistente nella valutazione retrospettiva REFIT della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale: "*REFIT evaluation of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise*", SWD(2016) 454	13.12.2016 (valutazione retrospettiva) e 30.3.2017 (relazione sull'attuazione)
Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione 2013 dell'EEA sulla qualità dell'aria in Europa, dal titolo "*Air quality in Europe – 2013 report*", EEA Report n. 9/2013	2013
Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione 2014 dell'EEA sulla qualità dell'aria in Europa, dal titolo "Air quality in Europe – 2014 report", EEA Report n. 5/2013	2014

Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione 2015 dell'EEA sulla qualità dell'aria in Europa, dal titolo "Air quality in Europe – 2015 report", EEA Report n. 5/2013	2015
Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione 2016 dell'EEA sulla qualità dell'aria in Europa, dal titolo "Air quality in Europe – 2016 report", EEA Report n. 28/2013	2016
Relazione sull'attuazione	22 analisi per paese e cinque valutazioni dei piani di gestione dei bacini idrografici	**Comunicazione della Commissione:** "Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni", COM(2015) 120 *final* Documenti di lavoro dei servizi della Commissione costituiti da una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di misure nel quadro della direttiva quadro Acque, dal titolo "*Report on the progress in implementation of the Water Framework Directive Programmes of Measures*", SWD(2015) 50 e da una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva Alluvioni, dal titolo "*Report on the progress in implementation of the Floods Directive*", SWD(2015) 51	9.3.2015
Relazione sull'attuazione	Valutazione tecnica dell'attuazione della direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CE), dal titolo *Technical assessment of the implementation of the Council Directive concerning Urban Waste Water Treatment (91/271/EEC)*, dicembre 2012	**Relazione della Commissione:** "Settima relazione sull'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE)", COM(2013) 574 *final*	7.8.2013
Misto (relazione sull'attuazione con elementi valutativi)	Valutazione tecnica dell'attuazione della direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CE), dal titolo *Technical assessment of the implementation of the Council Directive concerning Urban Waste Water Treatment (91/271/EEC)*, marzo 2015	**Relazione della Commissione:** "Ottava relazione sullo stato di attuazione e i programmi per l'attuazione (a norma dell'articolo 17) della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane", COM(2016) 105	4.3.2016
Misto (relazione sull'attuazione con elementi valutativi)		(direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane)	In corso

Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione dell'EEA sulla qualità delle acque balneabili europee, dal titolo *European bathing water quality in 2013*, EEA Report n. 1/2014	27.5.2014
Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione dell'EEA sulla qualità delle acque balneabili europee, dal titolo European bathing water quality in 2014, EEA Report n. 1/2015	20.5.2015
Relazione annuale di un'Agenzia		Relazione dell'EEA sulla qualità delle acque balneabili europee, dal titolo European bathing water quality in 2015, EEA Report n. 9/2016	25.5.2016
Controllo dell'adeguatezza		(regolamento su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)	In corso
Misto (diversi tipi di riesame)	Documento di assistenza tecnica relativa al campo di applicazione del regolamento REACH e di altri atti normativi pertinenti dell'UE per valutare eventuali sovrapposizioni, dal titolo *Technical assistance related to the scope of REACH and other relevant EU legislation to assess overlaps*, marzo 2012 Diversi studi tematici commissionati	**Relazione della Commissione:** "[…] conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento", COM(2013) 49 **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** costituito da una relazione generale sul regolamento REACH: "*General Report on REACH*", SWD(2013) 25	5.2.2013
Valutazione retrospettiva		(regolamento REACH)	In corso
Valutazione retrospettiva e relazione sull'attuazione	Documento sul riesame del regolamento dell'Unione europea sul legname, dal titolo "*Review of the European Union's Timber Regulation*", marzo 2016	**Relazione della Commissione:** "[…] Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)", COM(2016) 074 Documento di lavoro dei servizi della Commissione costituito da una valutazione retrospettiva del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legname): "*Evaluation of Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation)*", SWD(2016) 34	18.2.2016

Relazione sull'attuazione	Relazione tecnica dell'EEA consistente in una relazione intermedia di valutazione retrospettiva sull'attuazione di INSPIRE, dal titolo "*Mid-term evaluation report on INSPIRE implementation*", EEA Technical report n. 17/2014	Relazione tecnica dell'EEA consistente in una relazione intermedia di valutazione retrospettiva sull'attuazione di INSPIRE, dal titolo "*Mid-term evaluation report on INSPIRE implementation*", EEA Report Technical report n. 17/2014	10.11.2014
Valutazione retrospettiva e relazione sull'attuazione	Relazione tecnica dell'EEA consistente in una relazione intermedia di valutazione retrospettiva sull'attuazione di INSPIRE, dal titolo "Mid-term evaluation report on INSPIRE implementation", EEA Technical report n. 17/2014	**Relazione della Commissione:** "[…] sull'attuazione della direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ai sensi dell'articolo 23", COM(2016) 478 *final*/2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione valutazione retrospettiva a corredo del documento "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ai sensi dell'articolo 23": "*Evaluation accompanying the document report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) pursuant to article 23 of Directive 2007/2/EC*" (SWD(2016) 273 *final*)	16.8.2016

DG GROW

Tipo di riesame ex post	Studi a supporto	Documenti della Commissione	Data di pubblicazione
Controllo dell'adeguatezza	Relazione finale sul controllo dell'adeguatezza del quadro normativo per l'omologazione dei veicoli a motore, dal titolo *Fitness Check of the Legal Framework for the Type-Approval of Motor Vehicles* *Final report*", 1.3.2013	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** sul controllo dell'adeguatezza del quadro normativo per l'omologazione dei veicoli a motore: "*Fitness Check of the Legal Framework for the Type-Approval of Motor Vehicles*", SWD(2013) 466	22.11.2013

Relazione	Studio su vantaggi e fattibilità di una serie di nuove tecnologie e misure non regolamentari relativamente alla sicurezza degli occupanti dei veicoli e alla protezione degli utenti della strada vulnerabili, dal titolo "*Benefit and Feasibility of a Range of New Technologies and Unregulated Measures in the fields of Vehicle Occupant Safety and Protection of Vulnerable Road Users*", marzo 2015	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** sul tema "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE Relazione sul monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche avanzate di sicurezza dei veicoli, del loro rapporto costi-benefici e della fattibilità di una revisione dei regolamenti sulla sicurezza generale dei veicoli e sulla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili" intitolato: *"Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU Reporting on the monitoring and assessment of advanced vehicle safety features, their cost effectiveness and feasibility for the review of the regulations on general vehicle safety and on the protection of pedestrians and other vulnerable road users*", SWD(2016) 431 ***Relazione della Commissione:*** Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE Relazione sul monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche avanzate di sicurezza dei veicoli, del loro rapporto costi-benefici e della fattibilità di una revisione dei regolamenti sulla sicurezza generale dei veicoli e sulla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili", COM(2016) 787	12.12.2016
Relazione		Veicoli di categoria L	In corso
Relazione		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una relazione generale sul regolamento REACH, a corredo del documento "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento", dal titolo "*General Report on REACH* *Accompanying the document: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions in accordance with Article 117(4) REACH and Article 46(2) CLP, and a review of certain elements of REACH in line with Articles 75(2), 138(3) and 138(6) of REACH"*,	5.2.2013

		SWD(2013) 25 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento", COM(2013) 49	
Valutazione retrospettiva REFIT		(REACH)	In corso
Controllo dell'adeguatezza		(Non-REACH)	In corso
Valutazione retrospettiva		(Detergenti)	In corso
Relazione		***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti e riguardante l'uso dei fosfati", COM(2015) 229	29.5.2015
Valutazione retrospettiva REFIT	Valutazione ex post delle direttive UE sul preconfezionamento, intitolata "*Ex-post evaluation of EU pre-packaging directives*", settembre 2015	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva REFIT delle direttive 75/107/CEE, 76/211/CEE e 2007/45/CE del quadro normativo per il preconfezionamento: "*REFIT – Evaluation of the pre-packaging legal framework Directives 75/107/EEC, 76/211/EEC and 2007/45/EC*", SWD(2016) 219 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del quadro giuridico in materia di preconfezionamento: direttive 75/107/CEE, 76/211/CEE e 2007/45/CE", COM(2016) 438	4.7.2016
Valutazione retrospettiva		(Direttiva "Macchine")	In corso

Valutazione retrospettiva REFIT		(Ascensori)	In corso
Valutazione retrospettiva		(Sicurezza dei giocattoli)	In corso
Relazione	Studio sull'esigenza e le opzioni di armonizzazione dell'etichettature dei prodotti tessili e di abbigliamento, intitolato "*Study of the need and options for the harmonisation of the labelling of textile and clothing products*", 24.1.2013 Studio sul nesso tra reazioni allergiche e sostanze chimiche presenti nei prodotti tessili, dal titolo "*Study on the Link Between Allergic Reactions and Chemicals in Textile Products*", 7.1.2013	***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili", COM(2013) 656	25.9.2013
Relazione		***Relazione della Commissione:*** "Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili", COM(2014) 633	29.10.2014
Valutazione retrospettiva		(Generatori di aerosol)	In corso
Relazione	Studio sulle esigenze specifiche di informazioni riguardo alle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione, intitolato "*Study on specific needs for information on the content of dangerous substances in construction products*", 31.10.2013	***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 COM(2014) 511	7.8.2014
Relazione	Analisi dell'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione, intitolata "*Analysis of the implementation of the Construction Products Regulation*", luglio 2015	***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio", COM(2016) 445	7.7.2016

Controllo dell'adeguatezza REFIT		(Costruzioni)	In corso
Valutazione retrospettiva	Valutazione retrospettiva della direttiva sulle armi da fuoco, intitolata "*Evaluation of the Firearms Directive"*, dicembre 2014	***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", COM(2015) 751	18.11.2015
Valutazione retrospettiva	Valutazione retrospettiva della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, intitolata "*Evaluation of Directive 2009/43/EC on the Transfers of Defence-Related Products within the Community*", giugno 2016	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva della direttiva sui trasferimenti: "*Evaluation of the Transfers Directive*", SWD(2016) 398 final/2 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Valutazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa", COM(2016) 760	30.11.2016
Valutazione retrospettiva REFIT	Valutazione ex post della direttiva contro i ritardi di pagamento, dal titolo "*Ex-post evaluation of Late Payment Directive*", novembre 2015	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva REFIT della direttiva contro i ritardi di pagamento: "*Evaluation of the Late Payment Directive/ REFIT Evaluation*", SWD(2016) 278 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", COM(2016) 534	26.8.2016
Valutazione retrospettiva		(Prodotti difettosi)	In corso

Valutazione retrospettiva/ di impatto in parallelo		(Sorveglianza del mercato)	In corso
Relazione sull'attuazione		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** uno costituito da orientamenti sull'accreditamento, intitolato "*Guidance papers on accreditation*", SWD(2013) 35 un altro sull'organizzazione della vigilanza di mercato negli Stati membri, intitolato "*Organisation of market surveillance in the Member States*", SWD(2013) 36 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93", COM(2013) 77	13.2.2013
Valutazione retrospettiva	Valutazione retrospettiva dell'applicazione del principio di riconoscimento reciproco alle merci, intitolata "*Evaluation of the Application of the mutual recognition principle in the field of goods*", giugno 2015		
Valutazione retrospettiva/ di impatto in parallelo		(Riconoscimento reciproco)	In corso
Valutazione retrospettiva		(Libera circolazione delle merci)	In corso

Valutazione retrospettiva		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da un'analisi dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 tra il 2013 e il 2015, corredata di schede informative: "*Analysis of the implementation of Regulation (EU) No 1025/2012 from 2013 to 2015 and factsheets*", SWD(2016) 126 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 dal 2013 al 2015", COM(2016) 212	1.6.2016
Relazione		***Relazione della Commissione:*** "[…] Relazione, ai sensi dell'articolo 25, al Parlamento europeo e al Consiglio: impatto della procedura stabilita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea sul termine per la presentazione di richieste di normazione", COM(2015) 198	13.5.2015
Valutazione retrospettiva REFIT		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva REFIT sulle modiche introdotte dalla direttiva 2007/66/CE alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sul quadro europeo per le azioni correttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici: "*Evaluation of the modifications introduced by Directive 2007/66/EC to Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC concerning the European framework for remedies in the area of public procurement/ refit evaluation*", SWD(2017) 13 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'efficacia della direttiva 89/665/CEE e della direttiva 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici", COM(2017) 28	Considerata in corso, perché pubblicata dopo il termine ultimo per l'inclusione nel campione (24.1.2017)

Valutazione retrospettiva		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza: "*Evaluation of Directive 2009/81/EC on public procurement in the fields of defence and security*", SWD(2016) 407 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma dell'articolo 73, paragrafo 2", COM(2016) 762	30.11.2016
Valutazione REFIT retrospettiva/ di impatto in parallelo		(rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)	In corso
Valutazione retrospettiva		(EUIPO)	In corso
Valutazione retrospettiva REFIT		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva REFIT della direttiva del Consiglio sul coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (direttiva 86/653/CEE): "*Evaluation of the Council Directive on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents (Directive 86/653/EEC) / REFIT evaluation*", SWD(2015) 146	16.7.2015
Relazione		***Documento di lavoro dei servizi della Commissione:*** che correda la relazione della Commissione (vedi di seguito) SWD(2015) 207 ***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE)", COM(2015) 568	17.11.2015

Valutazione retrospettiva	Valutazione retrospettiva della normativa del mercato interno per i prodotti industriali, intitolata "*Evaluation of the Internal Market Legislation for Industrial Products*", 13.1.2014	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva della normativa del mercato per i prodotti industriali (parte 1): "*Part 1: Evaluation of the Internal Market Legislation for Industrial Products*", SWD(2014) 23 final ***Comunicazione della Commissione:*** "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali", COM(2014) 25 *final*	22.1.2014
Valutazione retrospettiva		(Sistema dei disegni)	In corso

DG HOME

Tipo di riesame ex post	Studi a supporto	Documenti della Commissione	Data di pubblicazione
Valutazione retrospettiva	DG Migrazione e affari interni, *Evaluation of the Implementation of the Dublin III Regulation, Final report* (Valutazione retrospettiva dell'attuazione del regolamento Dublino III, relazione finale), 18.3.2016 DG Migrazione e affari interni, *Evaluation of the Dublin III Regulation, Final report*, (Valutazione retrospettiva dell'attuazione del regolamento Dublino III, relazione finale), 4.12.2015	***Comunicazione della Commissione:*** "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione", **COM(2015) 510 *final*** ***Proposta di regolamento*** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione), **COM(2016) 270 *final*; 2016/0133 (COD)**.	14.10.2015 4.5.2016

Valutazione retrospettiva	**Relazione tecnica del JRC** sul riconoscimento dei minori tramite impronte digitali, intitolata "*Fingerprint recognition for children*", 2013 **Contributo dell'eu-LISA** per la valutazione retrospettiva globale del VIS, 3.11.2015 *[documento riservato]*	***Relazione della Commissione:*** "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS), l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e il ricorso ai dati biometrici nella procedura relativa alle domande di visto/valutazione REFIT", **COM(2016) 655 *final*** ***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione retrospettiva sull'attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS), l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e il ricorso ai dati biometrici nella procedura relativa alle domande di visto/valutazione REFIT: "*Evaluation of the implementation of Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) / REFIT Evaluation*", **SWD(2016) 328 *final***	14.10.2016
Valutazione retrospettiva	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** **Relazione globale sul recepimento** del Pacchetto dei favoreggiatori, intitolata "*Overall report on the transposition of Facilitators' Package*", giugno 2015 **Studio di valutazione retrospettiva e di valutazione di impatto** su una proposta di revisione del quadro normativo dell'UE riguardante il favoreggiamento della migrazione irregolare (traffico di migranti), intitolato "*Evaluation and Impact Assessment Study on a proposal for a revision of the EU legal framework related to the facilitation of irregular migration (migrant smuggling)*"	In corso	In corso

Valutazione retrospettiva	**Valutazione globale** del sistema di informazione Schengen di seconda generazione, intitolata "*The overall evaluation of the second generation Schengen Information System*", 9.5.2016 *[documento riservato]* Valutazione tecnica del SIS, intitolata "*SIS technical assessment*", 5.2.2016 *[documento riservato]*	***Relazione della Commissione:*** "sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3 e dell'articolo 50, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI", COM(2016) 880 *final* ***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** che correda la relazione della Commissione: "sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3 e dell'articolo 50, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI", **SWD(2016) 450 *final*** Due ***proposte di regolamento***: 1. "[…] sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006", COM(2016) 882; 2016/0408 (COD) 2. "[…] sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione", COM(2016) 883; 2016/0409 (COD)	21.12.2016
Controllo dell'adeguatezza		(migrazione legale)	In corso
Valutazione retrospettiva	**Relazione finale – Studio per una valutazione d'impatto** su una proposta di revisione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (direttiva Carta blu UE), intitolata "*Final Report Study for an impact assessment on a proposal for a revision of the Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly*	***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una **valutazione d'impatto** che correda il documento "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati": "*Impact assessment accompanying the document "Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment*", **SWD(2016) 193 *final*** "***Proposta di direttiva*** del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati", **COM(2016) 378 *final*; 2016/0176 (COD)**	7.6.2016

	qualified employment ("EU Blue Card Directive")", 15.9.2016		
Valutazione retrospettiva		(rete dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, rete ILO)	In corso
Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione globale finale sul recepimento della direttiva 2009/52/CE "Sanzioni nei confronti di datori di lavoro", intitolata "*Final Overall report on the transposition of Directive 2009/52/EC "Employers Sanctions"*", aprile 2013	***Comunicazione della Commissione***: "[…] relativa all'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", **COM(2014) 286 *final***	22.5.2014
Verifica di conformità e studio valutativo	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione generale sul recepimento della direttiva 2008/115/CE da parte degli Stati membri, intitolata "*Directive 2008/115/EC General report on the transposition by the Member States*", dicembre 2012 Commissione europea, DG Affari interni, "*Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC), Final Report*" (Valutazione sull'applicazione della direttiva Rimpatri (2008/115/CE) – Relazione finale), 22 ottobre 2013	***Comunicazione della Commissione***: "[…] sulla politica di rimpatrio dell'Unione europea", **COM(2014) 199 *final***	28.3.2014
Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione globale finale sul recepimento della direttiva 2004/81/CE, dal titolo "*Final Overall report on the transposition of Directive 2004/81/EC*" ***Studio*** sulla direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare alle vittime della tratta o del traffico di esseri umani (progetto di relazione finale), dal titolo "*Study on Council Directive 2004/81/EC on the residence permit issued to victims of human trafficking and smuggled persons – Draft Final Report*", febbraio/marzo 2013	***Comunicazione della Commissione***: "[…] sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti", **COM(2014) 635 *final*** ***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani: "*Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings*", **SWD(2014) 318 *final***	17.10.2014

Relazione sullo stato dei lavori		***Relazione della Commissione:*** "[…] Relazione sullo stato dei lavori per lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) luglio 2012 - dicembre 2012, **COM(2013) 305 *final***	27.5.2013
Relazione sullo stato dei lavori		***Relazione della Commissione:*** "[…] Ultima relazione sullo stato dei lavori per lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) gennaio 2013 - maggio 2013, **COM(2013) 777 *final***	2.12.2013
Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Progetto di relazione globale sul recepimento della direttiva 2011/93/UE, intitolato "*Draft Overall report on the transposition of Directive 2011/93/EU*", dicembre 2016	***Relazione della Commissione:*** "[…] che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", **COM(2016) 871 *final*** ***Relazione della Commissione:*** "[…] di valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", **COM(2016) 872 *final***	16.12.2016
Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione globale finale sul recepimento della direttiva 2011/36/UE, intitolata "*Final Overall report on the transposition of Directive 2011/36/EU*", dicembre 2016	***Relazione della Commissione:*** "[…] che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1", **COM(2016) 722 *final***	2.12.2016
Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione globale finale sul recepimento della direttiva 2011/36/UE, intitolata "*Final Overall report on the transposition of Directive 2011/36/EU*", dicembre 2016	***Relazione della Commissione:*** " […] che valuta l'impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina l'utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta, in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/36/UE", **COM(2016) 719 *final***	

Relazione sull'applicazione	**Studio propedeutico**sulla **attuazione** del regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori esplosivi, dal titolo "*Preparatory Study on the implementation of Regulation (EU) 98/2013 on the marketing and use of explosives precursors*", novembre 2016	***Relazione della Commissione:*** "[…] sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento", **COM(2017) 103 *final***	28.2.2017
Relazione sull'applicazione		***Relazione della Commissione:*** "[…] che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006", **COM(2015) 122 *final***	12.3.2015
Verifica di conformità		(procedure di cui alla direttiva 2013/32/UE)	In corso
Verifica di conformità		(recepimento della direttiva 2013/33/UE)	In corso
Verifica di conformità/ relazione sull'attuazione	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione globale finale sul recepimento della direttiva 2011/95/UE, intitolata "*Final Overall report on the transposition of Directive 2011/95/EU*", ottobre 2016 **Valutazione dell'applicazione** della direttiva Qualifiche (2011/95/UE, rifusione), dal titolo "*Evaluation of the application of the recast Qualification Directive (2011/95/EU)"*, ottobre 2016	In fase di preparazione	In fase di preparazione
Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Progetto di relazione globale sul recepimento della direttiva 2013/40/UE, dal titolo *Draft Overall report on the transposition ofDirective 2013/40/EU*, dicembre 2016	In fase di preparazione	In fase di preparazione

Verifica di conformità	**Verifica di conformità effettuata dalla Tipik:** Relazione globale finale sul recepimento della direttiva 2009/50/CE "Carta blu UE", intitolata "*Final Overall report on the transposition of Directive 2009/50/EC "EU Blue Card"*", aprile 2013	***Comunicazione della Commissione***: "[…] concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati ("Carta blu UE")", **COM(2014) 287 *final***	22.5.2014
Studio/relazione sulla mancata attuazione	**Studio** sulla direttiva Protezione temporanea (relazione finale), dal titolo "*Study on the Temporary Protection Directive – Final report*", gennaio 2016		Nessun documento della Commissione europea
Relazione sull'attuazione	DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, *Study on the economic impact of short-stay visa facilitation on the tourism industry and on the overall economies of EU Member States that are part of the Schengen Area* (**Studio** sull'impatto economico dell'agevolazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata sull'industria del turismo e sull'intera economia degli Stati membri dell'UE che fanno parte dello spazio Schengen, agosto 2013 DG Informatica, studio sulle informazioni sui visti per lo spazio Schengen disponibili in Internet, dal titolo "*Schengen Visa Information on the Internet*", 14.2.2014	***Relazione della Commissione:*** "[…] Una politica in materia di visti più intelligente per la crescita economica", **COM(2014) 165 *final*** ***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** costituito da una valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) che correda la relazione della Commissione: "*Evaluation of the implementation of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and Council establishing a Community Code on Visas (Visa Code) – accompanying the Commission Report […]*", **SWD(2014) 101 *final*** "***Proposta di regolamento*** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (rifusione), **COM(2014) 164 *final*; 2014/0094 (COD)**	1.4.2014
Relazione sull'attuazione		***Relazione della Commissione:*** "[…] Relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1342/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l'oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile, e sull'accordo bilaterale concluso a tal fine tra la Polonia e la Federazione russa", COM(2014) 74 *final*	19.2.2014

Relazione sull'attuazione/ applicazione	Studio sui requisiti specifici per i viaggiatori minori accompagnati o meno quando entrano o lasciano legalmente gli Stati membri/paesi associati, dal titolo "*Study on the requirements specific to children travelling alone or accompanied, legally entering or leaving the Member States/Associated Countries*", dicembre 2012	***Relazione della Commissione:*** "[…] sui requisiti applicabili ai bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati", **COM(2013) 567 final**	2.8.2013
Relazione sull'applicazione		***Relazione della Commissione:*** "[…] Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2012", **COM(2013) 485 *final*** ***Documento di lavoro dei servizi della Commissione*** sull'attuazione del regolamento EURODAC in relazione all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali ("*on Implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints*"), **SWD(2015) 150 *final***	28.6.2013 27.5.2015

DG SANTE

Tipo di riesame ex post	Studi a supporto	Documenti della Commissione	Data di pubblicazione
Relazione	Studio valutativo sulla direttiva Assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24/UE), dal titolo "*Evaluative study on the cross-border healthcare Directive (2011/24/EU)*"	"[…] **Relazione della Commissione** sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera", COM(2015) 421 *final*	4.9.2015
Valutazione retrospettiva		(regolamento dell'UE sui princìpi generali della legislazione alimentare)	In corso
Valutazione retrospettiva		(Agenzia europea per i medicinali)	In corso
Controllo dell'adeguatezza		(pesticidi)	In corso
Valutazione retrospettiva		(normativa in materia di sangue e tessuti)	In corso

Valutazione retrospettiva		(iniziativa "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti")	In corso
Valutazione retrospettiva	Valutazione dei vantaggi del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (relazione finale), dal titolo "*Evaluation of the benefits of the Better Training for Safer Food Programme – Final Report*", 24.5.2013	*Note for the attention of Mrs Paola Testori, Director General, DG SANCO, Subject: Evaluation of the Benefits of the Better Training for Safer Food Programme – Final Report* (Nota all'attenzione della dott.ssa Paola Testori, direttore generale, DG SANCO, Oggetto: Valutazione dei vantaggi del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (relazione finale))	18.9.2013
Relazione sull'attuazione		"**Relazione della Commissione** […] sull'attuazione delle direttive 2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE e 2005/62/CE che stabiliscono norme di qualità e di sicurezza per il sangue umano e i suoi componenti", COM(2016) 224 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sull'applicazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti: "*[….] on the application of Directive 2002/98/EC on setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC*", (che correda la relazione appena citata), SWD(2016) 129 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sull'attuazione del principio della donazione volontaria e gratuita di sangue umano e suoi componenti sancito nella direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sanque umano e dei suoi componenti: "*[…] on the implementation of the principle of voluntary and unpaid donation for human blood and blood components as foreseen in Directive 2002/98/EC on setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC*", (che correda la relazione appena citata), SWD(2016) 130 *final*	21.4.2016
Relazione tematica specifica	Studio sulla costituzione di un Fondo europeo per gli usi minori nel campo dei prodotti fitosanitari, dal titolo "*Study on the Establishment of a European Fund for Minor Uses in the Field of Plant Protection Products*"	"**Relazione della Commissione** […] concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori nel campo dei prodotti fitosanitari", COM(2014) 82 *final*	18.2.2014

Relazione sull'attuazione		"**Relazione della Commissione** […] sull'attuazione delle direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE che stabiliscono le norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani", COM(2016) 223 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sull'attuazione del principio di donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule umani: "*[…] on the implementation of the principle of voluntary and unpaid donation for human tissues and cells*", (che correda la relazione appena citata), SWD(2016) 128 *final*	21.4.2016
Relazione sull'attuazione		"**Relazione della Commissione** […] sull'attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti", COM(2016) 809 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sull'attuazione della direttiva 2010/53/UE: "*[…] on the implementation of Directive 2010/53/EU*", (che correda la relazione appena citata), SWD(2016) 451 *final*	10.3.2015
Relazione sulla delega		"**Relazione della Commissione** […] sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti", COM(2015) 123 *final*	10.3.2015
Relazione sull'attuazione	Relazione su dodici mesi relativa ai compiti di farmacovigilanza che incombono alla Agenzia europea per i medicinali in relazione ai medicinali per uso umano (periodo di riferimento: 2 luglio 2012-1° luglio 2013), dal titolo "*One-year report on human medicines pharmacovigilance tasks of the European Medicines Agency Reporting period: 2 July 2012 to 1 July 2013"*	"**Relazione della Commissione** Attività di farmacovigilanza degli Stati membri e dell'Agenzia europea per i medicinali in relazione ai medicinali per uso umano (2012-2014)", COM(2016) 498 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** SWD(2016) 284 *final* che correda la relazione appena citata	8.8.2016

Relazione sulla delega		"**Relazione della Commissione** sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali", COM(2015) 138 *final*	30.3.2015
Relazione sull'applicazione	Sintesi delle risposte alla consultazione pubblica	"**Relazione della Commissione** […] conformemente all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004", COM(2014) 188 *final*	28.3.2014
Relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri		"**Documento di lavoro della Commissione** – Esperienza acquisita dagli Stati membri con riferimento alla direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) per il periodo 2009-2014", COM(2016) 808 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** SWD(2016) 445 *final* che correda la relazione appena citata	20.12.2016
Relazione tematica specifica		"**Relazione della Commissione** […] riguardante i grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione", COM(2015) 619 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** sui risultati delle consultazioni condotte dalla Commissione in merito agli acidi grassi trans negli alimenti in Europa: "*Results of the Commission's consultations on "trans fatty acids in foodstuffs in Europe"*", SWD(2015) 268 *final*	3.12.2015
Relazione sulla delega		"**Relazione della Commissione** […] sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", COM(2016) 138 *final*	11.3.2016
Relazione tematica specifica		"Relazione della Commissione […] relativa alle formule per bambini nella prima infanzia", COM(2016) 169 *final* **Documento di lavoro dei servizi della Commissione** riportante informazioni generali sulle formule per bambini nella prima infanzia: "*Young child formulae: background information*", SWD(2016) 99 *final*	31.3.2016

Relazione tematica specifica	Studio sugli alimenti destinati agli sportivi, intitolato "*Study on food intended for sportspeople*", giugno 2015	"**Relazione della Commissione** […] sugli alimenti destinati agli sportivi", COM(2016) 402 *final*	15.6.2016
Riesame tematico specifico	Analisi delle misure per l'utilizzo sostenibile dei biocidi, dal titolo "*Analysis of measures geared to the sustainable use of biocidal products*", maggio 2015	"**Relazione della Commissione** […] sull'uso sostenibile dei biocidi a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi", COM(2016) 151 *final*	17.3.2016
Relazione sulla delega		"**Relazione della Commissione** […] sull'esercizio delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi", COM(2016) 650 *final*	11.10.2016
Relazione tematica specifica	Studio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento, dal titolo "*Study on the mandatory indication of country of origin or place of provenance of unprocessed foods, single ingredient products and ingredients that represent more than 50 % of a food*", 10.9.2014	"**Relazione della Commissione** […] sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento", COM(2015) 204 *final*	20.5.2015
Relazione sul funzionamento della normativa		"**Relazione della Commissione** […] sul funzionamento del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio", COM(2015) 56 *final*	16.2.2015
Relazione sull'applicazione		"**Relazione della Commissione** […] sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono", COM(2013) 412 *final*	13.6.2013
Relazione sull'attuazione		"**Relazione della Commissione** […] sull'attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti", COM(2016) 558 *final*	8.9.2016

Riesame tematico specifico		(macellazione degli animali)	In corso
Relazione tematica specifica		"**Relazione della Commissione** […] sugli alimenti e sui loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2015", COM(2016) 738 *final*	25.11.2016
Relazione tematica specifica	Studio sull'individuazione dei rischi potenziali per la salute pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili ed elaborazione di specifiche tecniche per i meccanismi di ricarica, dal titolo "*Study on the identification of potential risks to public health associated with the use of refillable electronic cigarettes and development of technical specifications for refill mechanisms*", maggio 2016	"**Relazione della Commissione** […] sui potenziali rischi per la salute pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili", COM(2016) 269 *final*	20.5.2016

ALLEGATO II

Elenco degli atti normativi inclusi nel campione (luglio 2014 - fine 2016)

DG ENV
Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione
Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

DG GROW
Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE
Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)

DG HOME
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione); proposta: COM(2013) 151
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali; proposta: COM(2010) 379
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari; proposta: COM(2010) 378
Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994; proposta: COM(2015) 668
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione); proposta: COM(2015) 8
Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea; proposta: COM(2013) 0197
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; proposta: COM(2012) 085
Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi; proposta: COM(2011) 32

DG SANTE
Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE; proposta della Commissione: COM(2012) 369 *final*
Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato; proposta della Commissione: COM(2013) 288 *final*
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"); proposta della Commissione: COM(2013) 260 *final*
Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione; proposta della Commissione: COM(2015) 45

Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine; proposta della Commissione: COM(2012) 639
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; proposta della Commissione: COM(2013) 267 *final*

Risposte del Parlamento europeo

VII. Al Parlamento europeo le commissioni competenti prendono atto delle valutazioni ex post della Commissione e delle relative relazioni. Ogni commissione ha una sua propria procedura interna per decidere, di norma a livello dei coordinatori (i rappresentanti di ciascun gruppo politico in seno a ogni commissione), se e con quali modalità darvi seguito.

Al Parlamento europeo il seguito dato a tali documenti della Commissione può assumere anche la forma di discussioni durante la riunione dei coordinatori, nell'ambito del dialogo strutturato di una commissione con il Commissario competente, in occasione dell'esame di nuove proposte legislative e della votazione su eventuali emendamenti, oppure avviando l'elaborazione di una relazione sull'attuazione di determinate politiche, normative o programmi di spesa dell'UE, o può costituire la base importante di un'audizione o di un workshop organizzato dalla commissione competente.

Le valutazioni/relazioni ex post della Commissione sono esaminate anche dai servizi competenti, vale a dire dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, dalla Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione e dalla Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione all'atto di elaborare studi di riferimento destinati all'informazione dei deputati. Tali informazioni di riferimento sono normalmente rese di pubblico dominio sul sito web del Parlamento europeo (Think Tank).

25. L'elaborazione di siffatte linee guida al Parlamento europeo dovrebbe lasciare ai deputati la libertà di scelta politica ai fini del libero esercizio del loro mandato.

26. Il Parlamento europeo ha avviato la compilazione di tale lista di controllo esaustiva, dal momento che le suddette informazioni non esistevano in precedenza, quanto meno in un formato accessibile al Parlamento. Questo documento pubblico è utilizzato soprattutto dalle segreterie delle commissioni per consigliare i relativi membri sul modo in cui stabilire eventualmente un ordine di priorità dei lavori della commissione nel limitato tempo disponibile durante le riunioni.

35. Nel quadro del monitoraggio del recepimento della legislazione dell'Unione nel diritto nazionale, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15) e la dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione della legislazione, occorre altresì ricevere informazioni sul recepimento della legislazione dell'Unione nel diritto nazionale. Nel quadro delle suddette dichiarazioni politiche comuni, tali informazioni dovrebbero essere fornite alla Commissione dagli Stati membri. Esse risulterebbero utili anche per il Parlamento, il quale, in quanto colegislatore, è interessato a sapere se il diritto dell'Unione è adeguatamente recepito nel diritto nazionale affinché possa produrre gli effetti desiderati. Tali informazioni potrebbero altresì evidenziare i casi in cui gli Stati membri si fossero magari spinti, in sede di recepimento, al di là di quanto richiesto dal diritto dell'Unione.

70. Al Parlamento europeo le commissioni competenti prendono atto delle valutazioni ex post della Commissione e delle relative relazioni. Ogni commissione ha una sua propria procedura

interna per decidere, di norma a livello dei coordinatori (i rappresentanti di ciascun gruppo politico in seno a ogni commissione), se e con quali modalità darvi seguito.

Al Parlamento europeo il seguito dato a tali documenti della Commissione può assumere anche la forma di discussioni durante la riunione dei coordinatori, nell'ambito del dialogo strutturato di una commissione con il Commissario competente, in occasione dell'esame di nuove proposte legislative e della votazione su eventuali emendamenti, oppure avviando l'elaborazione di una relazione sull'attuazione di determinate politiche, normative o programmi di spesa dell'UE, o può costituire la base importante di un'audizione o di un workshop organizzato dalla commissione competente.

Le valutazioni/relazioni ex post della Commissione sono esaminate anche dai servizi competenti, vale a dire dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, dalla Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione e dalla Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione all'atto di elaborare studi di riferimento destinati all'informazione dei deputati. Tali informazioni di riferimento sono normalmente rese di pubblico dominio sul sito web del Parlamento europeo (Think Tank).

Raccomandazione 1 (a) - La necessità e la fattibilità di tale raccomandazione dovrebbero chiaramente essere discusse in un primo momento a livello politico dalle tre istituzioni interessate.

94. In base alle priorità politiche della commissione parlamentare, le relazioni della Commissione europea sulle verifiche ex post saranno sicuramente esaminate o nella fase di preparazione delle proposte legislative, man mano che vengono presentate, oppure in un'altra fase del ciclo legislativo, eventualmente anche nell'ambito di una procedura interna alla commissione parlamentare. Si veda anche la risposta ai punti VII e 70.

Risposte del Consiglio

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente della Corte dei conti europea
Rue Alcide De Gasperi, 12
L-1615 Lussemburgo

Signor presidente,

Oggetto: Osservazioni preliminari della Corte dei conti europea sul "Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto"

Desidero ringraziarLa della Sua lettera del 17 gennaio 2018 al presidente del Consiglio "Affari generali" Ekaterina ZAHARIEVA, con cui ha trasmesso le osservazioni preliminari della Corte dei conti europea sul "Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto".

Conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, il termine di sei settimane previsto per la risposta del Consiglio è stato sospeso, con lettera del Segretariato generale del Consiglio alla Corte in data 14 febbraio 2018, al fine di ottenere dagli Stati membri i riscontri necessari per mettere a punto la risposta del Consiglio.

Il Consiglio desidera fornire le seguenti risposte in merito ai punti e alle raccomandazioni che lo riguardano.

Punti 25 e 28

Il Consiglio è pienamente impegnato ad attuare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 in cui, nei punti da 20 a 24, le tre istituzioni riconoscono chiaramente l'importanza della valutazione ex post della legislazione. In tale contesto, le tre istituzioni hanno confermano l'importanza di organizzare i lavori di valutazione dell'efficacia della legislazione dell'Unione nel modo più coerente possibile. Al punto 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" hanno inoltre convenuto di "*prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione"*

A norma del punto 24 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", le tre istituzioni si sono impegnate a informarsi "*reciprocamente a tempo debito prima di adottare o riesaminare i rispettivi orientamenti*". L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" non prevede alcun obbligo di emanare orientamenti. È prerogativa della Commissione sottoporre proposte legislative e quindi di proporre clausole di monitoraggio e riesame. Come indicato nelle osservazioni preliminari, la Commissione ha adottato i propri orientamenti in merito alle disposizioni giuridiche sul monitoraggio e la valutazione.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio non reputa necessario allo stato attuale emanare orientamenti sulla redazione delle clausole di monitoraggio e riesame e prendere posizione in merito alla presenza o al contenuto delle clausole di riesame nella legislazione dell'UE. Si rammenta inoltre che i colegislatori devono esaminare le clausole di riesame in base alle esigenze specifiche di ciascuna legislazione. In merito a tali questioni, il Consiglio esaminerà attentamente la relazione finale e le relative raccomandazioni della Corte dei conti, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

Riguardo agli effetti giuridici dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", il termine "accordo" indica l'accettazione comune di determinate clausole e l'intenzione di rispettarle. A norma dell'articolo 295 del TFUE, lo scopo dell'accordo interistituzionale è la definizione delle modalità della cooperazione fra le tre istituzioni interessate. Gli effetti giuridici di un accordo interistituzionale si producono a prescindere dal fatto che le clausole in esso previste siano definite "vincolanti" o meno. Il carattere vincolante di un accordo interistituzionale deve essere determinato avendo riguardo alla volontà dei suoi autori, desumibile dal contenuto e dalla formulazione del testo, e in base ad un'analisi delle singole disposizioni.

Punto 45

Il Consiglio rileva che, a norma dell'articolo 17 del TUE, è la Commissione che "*vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia*". La Commissione ha pertanto, in particolare, la responsabilità di monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'UE.

Titolo introduttivo dei punti 69-70 e punto 70

Il Consiglio ribadisce l'importanza che annette ai riesami ex post della Commissione. Ritiene, tuttavia, che il titolo introduttivo dei punti 69-70 ("*Il Parlamento europeo ed il Consiglio raramente reagiscono direttamente ai riesami ex post*") possa essere fuorviante. Il fatto che una relazione non sia discussa come tale in sede di Consiglio o dei suoi organi preparatori non significa che non sia tenuta in debita considerazione nel processo legislativo, specie durante la preparazione delle posizioni degli Stati membri a livello nazionale. I colegislatori possono tenere conto e avvalersi delle relazioni della Commissione in una fase successiva o in un contesto diverso.

Raccomandazione 1: Rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

Raccomandazione 1, lettera (a): "*La Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, dovrebbe, nel contesto dell'accordo interistituzionale esistente, elaborare un vademecum sulle clausole di riesame e di monitoraggio contenente:*

- *una tassonomia dei possibili effetti/riesami ex post che possono essere richiesti;*
- *istruzioni sulla tempistica indicativa per ciascun tipo di riesame ex post;*
- *istruzioni sulla redazione delle clausole di monitoraggio sia per le istituzioni o gli organismi UE che per gli Stati membri*.".

In aggiunta ai commenti formulati a proposito del punto 25, il Consiglio desidera rilevare che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" non prevede la redazione di un vademecum interistituzionale sulle clausole di riesame e monitoraggio.

Pertanto il Consiglio può essere parzialmente d'accordo con la raccomandazione 1, lettera (a), per quanto riguarda il ruolo della Commissione.

Raccomandazione 1, lettera (b): *"La Commissione dovrebbe proporre che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano sulla forma giuridica e sugli strumenti in grado di rafforzare la natura vincolante di un futuro accordo interistituzionale su come "Legiferare meglio", al fine di massimizzarne gli effetti pratici.*".

Il Consiglio desidera rilevare che, a norma dell'articolo 295 del TFUE, tutte le istituzioni interessate, ossia il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, dovranno concordare un futuro accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Spetterebbe alle tre istituzioni decidere se rafforzare il carattere vincolante di un futuro accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Quanto al merito, il Consiglio ritiene che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 sia adeguato al suo scopo e che non sia necessario, per il momento, concludere un nuovo accordo interistituzionale per rafforzarne gli effetti pratici.

Pertanto il Consiglio può essere parzialmente d'accordo con la raccomandazione 1, lettera (b), per quanto riguarda l'articolo 295 del TFUE.

Mi auguro che la presente risposta risulti utile alla stesura della relazione finale della Corte dei conti. Desidero sottolineare che la presente risposta non pregiudica l'esame della relazione finale e delle raccomandazioni della Corte dei conti da parte del Consiglio. Attendo con interesse la versione finale della relazione.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

"RIESAME EX POST DELLA LEGISLAZIONE UE: UN SISTEMA BEN CONCEPITO, MA INCOMPLETO"

SINTESI

VI. Dal 2017 gli orientamenti per legiferare meglio fanno chiaro riferimento, allo strumento 42, alle relazioni intermedie, che possono contribuire alle valutazioni retrospettive, e ne danno una breve definizione. Lo strumento 43 contiene il riquadro 3 sulle attività che non devono necessariamente essere valutate secondo i criteri standard. Gli orientamenti precisano che tale lavoro, seppure non costituisca generalmente una valutazione, dovrebbe tuttavia seguire in linea di massima i concetti e i principi della valutazione, secondo criteri di proporzionalità. Qualora insorgano dubbi sul modo di trattare tali relazioni, i servizi della Commissione dovrebbero discutere il caso specifico con il segretariato generale.

VIII. La Commissione rileva che REFIT, dopo la sua introduzione nel 2012, ha subito un'evoluzione che ne ha progressivamente ampliato l'ambito di applicazione, allo scopo di incrementare il peso e la visibilità dell'opera della Commissione tesa a individuare e sfruttare ogni possibilità di semplificare le norme e ridurre i costi normativi per le imprese e i cittadini, senza peraltro compromettere gli obiettivi strategici pubblici.

REFIT era cominciato con un inventario delle aree regolamentari e dei testi legislativi che più si prestavano in tal senso. Le valutazioni e i controlli di adeguatezza di REFIT sono stati quindi avviati in tali aree, allo scopo di formulare proposte strategiche.

Nel 2015 REFIT è stato rafforzato con la creazione della piattaforma REFIT, che contribuisce a individuare tali casi. Nel programma di lavoro della Commissione per il 2017, sulla base dell'esperienza maturata fino ad allora, è stato annunciato che tutte le revisioni della legislazione vigente avrebbero dovuto verificare se fosse adeguata allo scopo, oltre a individuare le possibilità di semplificazione e di riduzione dei costi. Quest'approccio è anche illustrato nella comunicazione "Soluzioni migliori per conseguire risultati migliori"[1] dell'ottobre 2017 e negli orientamenti per legiferare meglio riveduti nel luglio 2017 (strumento 2).

A giudizio della Commissione, con la revisione del 2017 la logica di REFIT è stata chiarita e il suo ambito di applicazione ha raggiunto l'estensione naturale. La Commissione ritiene che il programma continui a dimostrare valore aggiunto, tra l'altro in quanto sottolinea l'importanza di considerare le opportunità di semplificare e ridurre gli oneri anche nella fase di elaborazione delle politiche, dà visibilità agli sforzi della Commissione per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri e agevola il monitoraggio del loro impatto nelle fasi di adozione e attuazione della normativa.

L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" conferma l'importanza che le tre istituzioni annettono a REFIT.

INTRODUZIONE

4. La Commissione ritiene importanti gli elementi aggiuntivi contenuti nei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che invitano tra l'altro a:

- evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e

[1] COM(2017)651 final.

- tener conto dei tempi necessari per l'attuazione e la raccolta di elementi di prova sui risultati e gli impatti.

5. La Commissione sottolinea che i riesami ex post si effettuano per scopi diversi e quindi sono spesso adattati agli specifici aspetti della legislazione. A parte la definizione delle valutazioni, gli orientamenti per legiferare meglio (strumento 42) contengono anche una definizione delle relazioni sul recepimento, sull'attuazione e di monitoraggio, mentre lo strumento 43 offre indicazioni su come elaborare le relazioni.

OSSERVAZIONI

40. Il gruppo di lavoro sul monitoraggio e la quantificazione si è riunito sette volte. Ha prodotto sinora 15 presentazioni su migliori pratiche e strumenti da parte di 12 direzioni generali, nonché documenti di riferimento. Tale produzione è disponibile su uno spazio di lavoro collaborativo, per promuovere lo scambio di migliori pratiche tra le DG e divulgare le conoscenze a un pubblico più ampio interessato alla valutazione.

44. Dal 2017 gli orientamenti per legiferare meglio si applicano anche a riesami diversi dalle valutazioni. Lo strumento 42 fa chiaro riferimento alle relazioni intermedie, che possono contribuire alle valutazioni, e ne dà una breve definizione. Esistono tre tipi di tali relazioni: relazioni sul recepimento/la conformità giuridica, relazioni sull'attuazione e relazioni di monitoraggio. Come si spiega nello strumento 43, altre attività, tra cui la performance in un momento precoce dell'attuazione dell'intervento, quando le informazioni sulle modifiche a più lungo termine (risultati e impatti) non sono ancora disponibili, dovrebbero tuttavia seguire in linea di massima i concetti e i principi della valutazione.

Data però la varietà di situazioni affrontate dai vari riesami, gli orientamenti e gli strumenti devono essere applicati in maniera proporzionale. Il medesimo principio di proporzionalità è alla base del controllo di qualità, che viene effettuato in due momenti:

- se gli studi di sostegno sono effettuati da consulenti esterni, la loro relazione è oggetto di una valutazione qualitativa in primo luogo da parte della direzione generale stessa, o nell'ambito di un gruppo interservizi, se ne è stato istituito uno;
- nel corso del processo di consultazione interservizi, che è obbligatorio per tutte le relazioni che la Commissione presenta alle altre istituzioni, i servizi interessati formulano osservazioni sulla qualità e il contenuto dei riesami ex post.

Gli orientamenti precisano che tale lavoro, seppure non costituisca generalmente una valutazione, dovrebbe tuttavia seguire in linea di massima i concetti e i principi della valutazione, secondo criteri di proporzionalità. Qualora insorgano dubbi sul modo di trattare tali relazioni, i servizi della Commissione dovrebbero discutere il caso specifico con il segretariato generale. Anche i meccanismi di controllo interno della qualità dovrebbero utilizzare le risorse disponibili in maniera proporzionata.

47. La Commissione prende atto dell'osservazione formulata dalla Corte dei conti europea in merito alla necessità di spiegare in maniera più formale i ritardi in cui incorrono i colegislatori. La Commissione rileva che, a parte le ragioni indicate dalla Corte dei conti europea nel paragrafo 48, spesso i ritardi sono riconducibili al recepimento ritardato da parte degli Stati membri (cosa che, per esempio, comporta un ritardo per la valutazione di conformità), oppure al differimento nell'attuazione e/o nella comunicazione da parte degli Stati membri.

56. La Commissione sottolinea che gli strumenti per legiferare meglio indicano chiaramente che i documenti di lavoro elaborati dai servizi della Commissione al termine della valutazione devono contenere una chiara sintesi di qualsiasi carenza dei dati utilizzati per corroborare le conclusioni e la validità dei risultati. Gli orientamenti per legiferare meglio stabiliscono inoltre che le relazioni di

valutazione devono spiegare chiaramente gli eventuali limiti degli elementi di prova utilizzati e della metodologia applicata, soprattutto per quanto riguarda la loro idoneità a confermare le conclusioni raggiunte. Questa guida è stata potenziata nel 2017 con la revisione degli orientamenti/strumenti per legiferare meglio, che dovrebbe garantire ulteriori miglioramenti.

57. Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 44.

62. La Commissione non ritiene che il ruolo svolto dal presidente del comitato per il controllo normativo in seno alla piattaforma REFIT o la mancanza di una segreteria dedicata e gerarchicamente distinta da quella del segretariato generale della Commissione possa mettere a rischio l'indipendenza delle deliberazioni del comitato. Tale indipendenza è salvaguardata, tra l'altro, dal processo decisionale del comitato, definito nel regolamento del comitato stesso. Alla Commissione non risulta che alcuno di questi due rischi si sia concretizzato, e non condivide la preoccupazione che esistano rischi di sorta.

Osservazione del comitato per il controllo normativo:

il comitato è indipendente anche *de jure* dal punto di vista funzionale (se non da quello amministrativo), come precisa la decisione del Presidente della Commissione europea sull'istituzione di un organismo di controllo normativo indipendente [C(2015)3263]. La Corte dei conti europea indica due possibili rischi per l'indipendenza del comitato:

- per quanto riguarda la piattaforma REFIT di parti interessate: la partecipazione del presidente del comitato per il controllo normativo in qualità di presidente supplente (in luogo del vicepresidente) non mette a repentaglio l'indipendenza del comitato. Il presidente ha essenzialmente il ruolo di moderatore dei dibattiti. Il presidente del comitato per il controllo normativo non partecipa al follow-up dato ai pareri della piattaforma REFIT: questo lavoro, di natura più marcatamente politica, è di competenza del segretariato generale;
- inoltre, il fatto di dirigere i lavori della piattaforma REFIT consente al presidente del comitato per il controllo normativo di informarsi direttamente sui pareri e sulle preoccupazioni delle parti interessate in merito alle pertinenti questioni. Questo contatto organizzato con le parti interessate evita i contatti ripetuti, individuali e potenzialmente squilibrati tra queste e i membri del comitato per il controllo normativo, che avrebbero messo maggiormente a rischio l'immagine di indipendenza del comitato.

La mancanza di una segreteria dedicata del comitato per il controllo normativo non minaccia direttamente l'indipendenza del comitato, che mantiene la piena titolarità del proprio lavoro.

72. Per quanto riguarda le valutazioni d'impatto, che a giudizio della Corte dei conti europea non hanno rispettato il principio "in primo luogo la valutazione", la situazione è la seguente:

- la valutazione d'impatto SWD(2014)127, che accompagnava la seconda direttiva sui diritti degli azionisti [direttiva (UE) 2017/828], era corredata da elementi di valutazione sotto forma, tra l'altro, di due libri verdi e due studi esterni[2];

[2] Il libro verde sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione. [COM(2010) 284], il libro verde del 2011 sul quadro dell'Unione europea in materia di governo societario [COM(2011) 164] e due studi esterni sul monitoraggio e l'applicazione delle norme sul governo societario negli Stati membri nel 2009 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/studies/comply-or-explain-090923_en.pdf nonché uno su doveri e responsabilità dei direttori nel 2013 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_en.pdf e infine altri elementi valutativi specifici legati alle nuove misure.

- le altre quattro valutazioni d'impatto sono state effettuate in un periodo in cui la Commissione stava ancora introducendo gradualmente l'approccio "in primo luogo la valutazione" [cfr. COM(2010) 543 dell'8 ottobre 2010], e le valutazioni autonome prima della valutazione d'impatto non erano ancora in linea di principio obbligatorie.

Riquadro 5 - Mancato rispetto del principio "in primo luogo la valutazione": l'esempio della prova di omologazione delle emissioni dei veicoli

Secondo paragrafo: il controllo dell'adeguatezza (2013)466 conteneva l'analisi utilizzata per elaborare la proposta legislativa di un nuovo regolamento quadro sull'omologazione dei veicoli a motore. Il principio "in primo luogo la valutazione" è stato perciò rispettato.

La valutazione d'impatto SWD(2014)33 proponeva sei modifiche tecniche alla legislazione sulle emissioni inquinanti, non comprese nel controllo dell'adeguatezza. Per quanto riguarda la questione del metodo di misurazione, fin dal 2011 la Commissione ha avviato il lavoro (cfr. la dichiarazione del Centro comune di ricerca all'audizione della commissione EMIS del Parlamento europeo, 16/4/2016) che è sfociato nei tre regolamenti della Commissione adottati tra il 2015 e il 2016.

La valutazione d'impatto SWD(2014)33 contiene una valutazione nella sezione sulla definizione del problema: ciò era prassi comune prima della COM(2013)686, come si spiega nel paragrafo 72.

Terzo paragrafo: la Commissione rileva che questo riferimento non è pertinente, in quanto lo scandalo Dieselgate riguarda la manipolazione dei risultati delle prove da parte dei produttori automobilistici per mezzo di dispositivi di elusione illegali. Non vi è alcun nesso con il rigore della prova o con la sua corrispondenza alle condizioni di guida reali.

73. La Commissione osserva che non vi sono ragioni imperative né alcuna prova del fatto che lo svolgimento di valutazioni d'impatto e retrospettive in parallelo possa dare adito a dubbi sull'indipendenza di ciascun processo. Il mandato distingue chiaramente i due processi e prescrive di prendere in considerazione tutte le conclusioni pertinenti nella valutazione d'impatto. Si tende a effettuare valutazioni d'impatto e retrospettive in parallelo quando i limiti di tempo non consentono di svolgerle in sequenza.

La Commissione sottolinea che la possibilità di svolgere valutazioni in parallelo anche quando il tempo è limitato consente di portare a termine una valutazione in tempo utile perché serva da base alla decisione strategica. La sfida principale è quella di garantire la qualità complessiva di questo esercizio nel contesto di tempi limitati.

75. A giudizio della Commissione, benché il programma REFIT abbia subito un'evoluzione nel corso del tempo, la sua natura è ora chiara. Esso offre un quadro generale per migliorare l'efficienza e l'efficacia del diritto dell'UE, è pienamente integrato nel ciclo decisionale della Commissione e si giova del convinto impegno delle parti interessate.

REFIT è parte integrante del programma di lavoro annuale della Commissione. Dal 2017 REFIT è integrato nel processo decisionale della Commissione ed è stato applicato a tutte le iniziative avviate dalla Commissione per riesaminare il vigente diritto dell'UE.

76. La Commissione ritiene che il programma REFIT possieda un profilo chiaro e ben definito, in quanto programma orizzontale della Commissione per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri. I programmi precedenti sono stati completamente integrati in REFIT. Nel 2017 tutte le revisioni e valutazioni legislative sono considerate parte di REFIT.

78. Nel 2017 la Commissione ha chiarito, nell'aggiornamento degli strumenti per legiferare meglio, che considerava parte di REFIT tutte le valutazioni e i controlli dell'adeguatezza, poiché valutano la performance del diritto dell'UE e possono dar luogo a revisioni legislative che migliorino l'efficienza e l'efficacia della normativa.

79. La Commissione ammette che lo strumento 2 degli orientamenti potrebbe essere più chiaro su questo tema. Dal 2017 gli strumenti indicano chiaramente che tutte le iniziative per modificare la normativa vigente sono incluse nel programma REFIT. È chiaro altresì che tutte le valutazioni e i controlli dell'adeguatezza contribuiscono al programma REFIT. Un elemento di confusione è introdotto dal resto di questa stessa frase, secondo cui non c'è bisogno di attribuire l'etichetta REFIT a ogni singola valutazione o controllo di adeguatezza, perché tutte le valutazioni e i controlli dell'adeguatezza sono per definizione parte di REFIT.

Sia le valutazioni che le iniziative legislative sono inserite nel quadro di valutazione REFIT[3] per individuare la serie di azioni REFIT all'interno del ciclo programmatico.

81. La Commissione non giudica insufficiente la comunicazione del programma REFIT. La comunicazione alle parti interessate esterne per quanto riguarda il programma REFIT si è rivelata ardua a causa della sua complessità e delle difficoltà di stimarne i risultati in termini quantitativi. La Commissione ha però compiuto un notevole sforzo per rendere più agevole l'utilizzo del quadro di valutazione REFIT nell'edizione digitale pubblicata nell'ottobre 2017. Essa illustra lo stato dei lavori per l'attuazione di tutte le iniziative REFIT e fornisce informazioni sui risultati qualitativi e quantitativi suddivise per priorità strategica.

Nel 2018 al quadro di valutazione REFIT sarà aggiunto un link diretto al modulo di feedback per le parti interessate "Ridurre la burocrazia".

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

84. A giudizio della Commissione, il programma REFIT offre un quadro generale per migliorare l'efficienza e l'efficacia del diritto dell'UE. Esso è pienamente integrato nel ciclo decisionale della Commissione e si giova del convinto impegno delle parti interessate.

85. La Commissione riconosce che, nonostante l'esistenza dell'accordo interistituzionale, le tre istituzioni non dispongono di orientamenti comuni per l'elaborazione di clausole di monitoraggio e riesame riguardanti i riesami ex post.

86. La Commissione è pronta a discutere con i colegislatori i metodi migliori per affrontare tale mancanza di definizioni comuni, riservandosi però il diritto di iniziativa. Essa ribadisce, tuttavia, che le esigenze di monitoraggio e valutazione sono spesso specifiche per la normativa in questione, circostanza di cui qualsiasi definizione comune dovrebbe tener conto.

87. La Commissione rileva che, conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", si dovrebbero prevedere nella legislazione, ove opportuno, prescrizioni in materia di monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri; tali prescrizioni dovrebbero imporre alle parti interessate e alle PMI obblighi di comunicazione proporzionati.

Raccomandazione 1 – Rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

a) La Commissione accetta la raccomandazione nella misura in cui ne è interessata.

Nella revisione degli orientamenti e degli strumenti per legiferare meglio, compiuta nel 2017, la Commissione ha aggiunto uno strumento specifico per affrontare questo problema (strumento 42). Su questa base è disposta a discutere con i colegislatori i metodi per elaborare una tassonomia dei possibili effetti/riesami ex post, nonché istruzioni sulla tempistica indicativa per ciascun tipo di riesame ex post e sulla redazione delle clausole di monitoraggio. L'eventuale tassonomia dovrebbe

[3] Quadro di valutazione REFIT: http://publications.europa.eu/webpub/com/refit-scoreboard/en/index.html.

tener conto del fatto che provvedimenti legislativi specifici potrebbero sempre necessitare di specifiche disposizioni di monitoraggio, e dovrebbe preservare il diritto di iniziativa della Commissione.

b) La Commissione non accetta questa raccomandazione. Ai sensi dell'articolo 295 del TFUE, non sussiste alcun obbligo di rendere vincolante un accordo interistituzionale.

Nel 2016 le tre istituzioni hanno deciso congiuntamente di conferire un carattere giuridicamente non vincolante all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Quando hanno negoziato l'accordo, tutte le istituzioni volevano evitare una serie di problemi giuridici e istituzionali; si tratta di preoccupazioni tuttora valide[4]. Non è in programma una revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

89. La Commissione rileva che, a partire dalla revisione del 2017, gli orientamenti per legiferare meglio si applicano a riesami diversi dalle valutazioni retrospettive.

Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 44.

90. Gli Strumenti per legiferare meglio impongono chiaramente di descrivere con precisione la metodologia usata: questo principio si applica (proporzionalmente) ad altri tipi di riesame ex post.

91. La Commissione conviene che, in merito a tali problemi, la chiarezza è importante. Essa sottolinea che gli strumenti per legiferare meglio indicano chiaramente che i documenti di lavoro elaborati dai servizi della Commissione al termine della valutazione devono contenere una chiara sintesi di qualsiasi carenza dei dati utilizzati per corroborare le conclusioni e la validità dei risultati. Inoltre, gli orientamenti per legiferare meglio stabiliscono che le relazioni di valutazione devono spiegare chiaramente gli eventuali limiti degli elementi di prova utilizzati e della metodologia applicata, soprattutto per quanto riguarda la loro idoneità a confermare le conclusioni raggiunte. Questa guida è stata potenziata nel 2017 con la revisione degli orientamenti/strumenti per legiferare meglio, che dovrebbe garantire ulteriori miglioramenti.

92. Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 44. Il mandato del comitato per il controllo normativo non lo prevede, poiché i riesami ex post non sono pensati per contenere importanti elementi valutativi.

Raccomandazione 2 - Migliorare la qualità dei riesami ex post definendo standard minimi di qualità per tutti i riesami ex post

a) La Commissione accetta la raccomandazione e fonderà il proprio operato sulla guida già contenuta negli strumenti (strumento 42). Il successo di tale azione dipenderà però da un futuro accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio, come indicato nella raccomandazione 1, lettera a).

b) La Commissione accetta parzialmente la raccomandazione.

La Commissione è pronta a considerare quest'aspetto, quando sarà esaminata l'esigenza generale di una possibile modifica del mandato del comitato per il controllo normativo. Opererà in questo senso in funzione dei seguenti elementi:

[4] Fra tali problemi vi sono le questioni seguenti: un tale accordo vincolante creerebbe diritti e obblighi solo per le parti, o anche per terzi? La CGUE sarebbe competente a giudicare possibili violazioni di un tale accordo vincolante, e quali sarebbero i rimedi? Si dovrebbe prevedere una procedura di arbitrato, qualora le parti non desiderino adire la Corte? Come sarebbe organizzata tale procedura? Si tratta di domande pertinenti, cui si dovrebbe rispondere al momento di esaminare la questione del carattere vincolante degli accordi interistituzionali.

- la preoccupazione della Commissione è di garantire che le risorse del comitato per il controllo normativo siano utilizzate ove recano il massimo valore aggiunto al miglioramento delle revisioni normative; e
- eventuali estensioni del mandato del comitato per il controllo normativo dipenderanno da un accordo tra le istituzioni sulla tassonomia dei riesami ex post, nonché dalla definizione di standard minimi, preservando nel contempo il diritto di iniziativa della Commissione.

Osservazione del comitato per il controllo normativo:

il comitato comprende la logica della raccomandazione, che mira ad estendere la portata del controllo del comitato, includendovi anche riesami ex post diversi dalle valutazioni. Sulla base di una chiara tassonomia e di standard minimi concordati, il comitato potrebbe concentrare le proprie risorse sui riesami ex post più importanti. Il comitato dovrebbe perciò operare una selezione, sulla base di una pianificazione esaustiva a lungo termine di tali riesami.

c) La Commissione accetta la raccomandazione, che dipende dalla realizzazione delle raccomandazioni 2, lettera a), e 1, lettera a).

Raccomandazione 3 - Eseguire un'analisi delle carenze in relazione alla capacità di raccolta e gestione dei dati

La Commissione accetta parzialmente la raccomandazione.

I servizi della Commissione, compreso il centro di competenza sulla valutazione microeconomica del Centro comune di ricerca si sono attivati per valorizzare le varie banche dati elaborate dalla Commissione e/o a essa disponibili. Tenendo conto dei costi e degli oneri amministrativi connessi, tali servizi concentreranno, ove opportuno, il loro lavoro sull'individuazione di quelle carenze nella produzione, raccolta e riutilizzo di dati a livello di imprese, che meriterebbero un'attenzione specifica.

In ogni caso, per uno specifico provvedimento legislativo saranno spesso necessari meccanismi ad hoc per produrre, raccogliere e (ri)utilizzare i dati necessari per validi riesami ex-post basati su prove concrete, nonché per attuare le azioni più adatte a tale situazione particolare.

95. Il principio "in primo luogo la valutazione" si applica adesso al 75% circa delle valutazioni d'impatto che accompagnano le revisioni della normativa.

Per quanto riguarda le valutazioni in parallelo, la Commissione rinvia alla risposta fornita al paragrafo 73.

Raccomandazione 4 - Garantire il rispetto del principio "in primo luogo la valutazione"

a) La Commissione accetta parzialmente la raccomandazione.

La Commissione si impegna senza riserve nell'applicazione, per quanto possibile, del principio "in primo luogo la valutazione". "Legiferare meglio" è uno strumento per l'adozione di decisioni strategiche valide e tempestive, ma non può sostituire tali decisioni. In alcune circostanze, per esempio nei casi urgenti, la Commissione può avere la necessità di procedere senza seguire tutte le fasi dell'approccio "Legiferare meglio", nel pieno rispetto del proprio diritto di iniziativa.

b) Il comitato per il controllo normativo accetta la raccomandazione:

il comitato svolge già un ruolo attivo nel segnalare l'importanza di tale principio, nonché nell'attività di monitoraggio e di comunicazione.

96. Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo VIII.

La Commissione rileva che REFIT, dopo la sua introduzione nel 2012, ha subito un'evoluzione che ne ha progressivamente ampliato l'ambito di applicazione, allo scopo di incrementare il peso e la

visibilità dell'opera della Commissione tesa a individuare e sfruttare ogni possibilità di semplificare le norme e ridurre i costi normativi per le imprese e i cittadini, senza peraltro compromettere gli obiettivi strategici pubblici.

A giudizio della Commissione, con la revisione del 2017 la logica di REFIT è stata chiarita e il suo ambito di applicazione ha raggiunto l'estensione naturale. La Commissione ritiene che il programma continui a dimostrare valore aggiunto, tra l'altro in quanto sottolinea l'importanza di considerare le opportunità di semplificare e ridurre gli oneri anche nella fase di elaborazione delle politiche, dà visibilità agli sforzi della Commissione per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri e agevola il monitoraggio del loro impatto nelle fasi di adozione e attuazione della normativa.

L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" conferma l'importanza che le tre istituzioni annettono a REFIT.

Raccomandazione 5 - Integrare REFIT nel ciclo "Legiferare meglio"

La Commissione accetta parzialmente la raccomandazione.

La Commissione ritiene che il concetto REFIT sia stato ora chiarito. Ammette l'esigenza di migliorare la comunicazione su REFIT nell'ambito del ciclo "Legiferare meglio".

Evento	**Data**
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell'audit	26.10.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit)	17.1.2018
Adozione della relazione finale dopo la procedura in contraddittorio	16.5.2018
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit)	Parlamento europeo: 27.3.2018 Consiglio: 25.4.2018 Commissione e Comitato per il controllo normativo (risposte congiunte): 9.4.2018

Il riesame ex post della legislazione costituisce una parte essenziale della politica dell'UE "Legiferare meglio", che mira ad agevolare il conseguimento di obiettivi di interesse generale al minor costo possibile e ad accrescere il valore aggiunto degli interventi dell'UE.
La Corte ha esaminato se il sistema dell'UE per il riesame ex post della legislazione sia stato adeguatamente pianificato, attuato, gestito e oggetto di opportuni controlli di qualità, contribuendo così efficacemente al ciclo "Legiferare meglio".
La Corte ha concluso che il sistema vigente per il riesame ex post presso la Commissione regge bene il confronto con quelli della maggior parte degli Stati membri. Sono state tuttavia individuate diverse debolezze, riguardanti perlopiù la mancanza di definizioni comuni a livello interistituzionale relative alle clausole di riesame, il trattamento poco chiaro di alcuni tipi di riesame e la scarsa chiarezza del programma "Controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" (REFIT).

CORTE DEI CONTI EUROPEA

Ufficio delle pubblicazioni

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Unione europea, 2018.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di fotografie o di altro materiale i cui diritti d'autore non appartengano all'Unione europea, occorre chiedere l'autorizzazione direttamente al titolare di tali diritti.